



**CORTE D'APPELLO DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE APPELLO**  
**AULA BUNKER - EX CORTE D'APPELLO**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOTT. ANTONIO DEL COCO</b>      | <b>Presidente</b>           |
| <b>DOTT. UGO BASSI</b>             | <b>Giudice Consigliere</b>  |
| <b>DOTT. MARIO BARRUFFA</b>        | <b>Procuratore Generale</b> |
| <b>DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE</b> | <b>Pubblico Ministero</b>   |
| <b>DOTT. RAFFAELE GRAZIANO</b>     | <b>Pubblico Ministero</b>   |
| <br>                               |                             |
| <b>DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA</b>    | <b>Cancelliere</b>          |
| <b>SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO</b>    | <b>Ausiliario tecnico</b>   |

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENO TIPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 59**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 6/23 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA +ALTRI**

**UDIENZA DEL 24/05/2024**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2024609819900**

**Esito: RINVIO AL 07/06/2024 10:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

|  |    |
|--|----|
| QUESTIONI DI NULLITA'.....                             | 14 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO..... | 14 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....       | 18 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO.....          | 21 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO..... | 25 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....       | 27 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO.....    | 34 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO..... | 43 |
| QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....       | 50 |

**CORTE D'APPELLO DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE**  
**RITO ASSISE APPELLO**  
**Procedimento penale n. 6/23 R.G. - 938/10 R.G.N.R.**  
**Udienza del 24/05/2024**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| DOTT. ANTONIO DEL COCO   | Presidente           |
| DOTT. UGO BASSI          | Giudice Consigliere  |
| DOTT. MARIO BARRUFFA     | Procuratore Generale |
| DOTT.SSA BARBARA CAPOZZA | Cancelliere          |
| SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO | Ausiliario tecnico   |

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +ALTRI -**

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Buongiorno a tutti.

- Riva Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Pasquale Annichiarico (del Foro di Milano), presente.
- Riva Fabio Arturo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Perrone che è presente.
- Capogrosso Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Vozza che è presente.
- Andelmi Marco (nato a Taranto), libero, già dichiarato assente, oggi non comparso; Avvocati Raffaele Errico e Lello Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - L'Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico, per delega orale.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Cavallo Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Lodovica Beduschi (del Foro di Milano) che sono assenti e sostituiti, per delega orale, dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza (del Foro di Milano).

- Di Maggio Ivan, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- De Felice Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Leonardo Lanucara, presente e dall'Avvocato Luca Sirotti (del Foro di Bologna), assente e sostituito dall'Avvocato Olmo Corrado Artale.
- D'Alò Salvatore, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Centonze e Carlo Baccaredda Boy (del Foro di Milano) che sono entrambi assenti e sostituiti dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza.
- Perli Francesco, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico (del Foro di Brescia) e Guido Camera (del Foro di Milano).

AVVOCATO G. CAMERA - Buongiorno. Presente l'Avvocato Guido Camera anche in sostituzione del collega Gallico.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Ferrante Bruno, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Gli Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Buffo Adolfo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vito Ippedico (del Foro di Trani) e Carlo Sassi (del Foro di Milano).

AVVOCATO A. ALBANESE - Entrambi sostituiti, con delega orale, dall'Avvocato Andrea Albanese. Grazie.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Colucci Antonio, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Vitale, assente, sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Mario Motolese.
- Giovinazzi Cosimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito - per delega orale - dall'Avvocato Andrea Albanese.
- Di Noi Giuseppe, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi che sono assenti, sostituiti dall'Avvocato Albanese (97 quarto comma).
- Raffaelli Giovanni, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Santoro (del Foro di Taranto), assente, sostituito - 97 quarto comma - come sopra.
- Palmisano Sergio, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. E' presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Dimastromatteo Vincenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati

Raffele Errico e Pasquale Lisco; come sopra.

- Ceriani Alfredo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Melucci - che è assente ed è sostituito dall'Avvocato Mario Motolese - e Stefano Lojacono (del Foro di Brescia). L'Avvocato Lojacono è presente.
- Rebaioli Giovanni, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giandomenico Caiazza - che non è presente - e dall'Avvocato Daniele Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO (*fuori microfono*) - Sostituisco io l'Avvocato Caiazza.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Quindi è presente il secondo anche in sostituzione del primo.

- Pastorino Agostino, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dagli Avvocati Gaetano Melucci, assente - sostituito dall'Avvocato Mario Motolese - e dall'Avvocato Carmine Urso che è presente.
- Bessone Enrico, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con gli Avvocati Vincenzo Vozza, presente e Gaetano Melucci, assente, sostituito dall'Avvocato Motolese.
- Florido Giovanni, libero, già presente, oggi presente, difeso dagli Avvocati Carlo Petrone e Claudio Petrone.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sostituiti, con delega orale, dall'Avvocato Michele Rossetti.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Bene.

- Conserva Michele, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Michele Rossetti e Laura Palomba, entrambi presenti.
- Specchia Vincenzo, libero, già presente, oggi presente, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea Sambati (del Foro di Lecce).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (*fuori microfono*) - L'Avvocato Sambati lo sostituisco io, con delega orale.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Liberti Lorenzo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Raffo che è assente. Avvocato Albanese, 97 quarto comma.
- Veste Angelo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente, sostituito dall'Avvocato Andrea Albanese, 97 quarto comma.
- De Michele Cataldo, libero, già presente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Enzo Sapia (del Foro di Taranto), assente. Avvocato Albanese.
- Vendola Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello che è assente e sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Alessandro Amato.

- Pentassuglia Donato, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giandomenico Bruni che è presente.
- Antonicelli Antonello, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocato Francesco Marzullo (del Foro di Bari), assente e sostituito dall'Avvocato Alessandro Amato con delega orale.
- Fratoianni Nicola, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato dagli Avvocati Stefano Del Corso (del Foro di Pisa) e Francesco Zaccaria, entrambi sostituiti - con delega orale - dall'Avvocato Alessandro Amato.
- Pellegrino Davide, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, con l'Avvocato Michele Laforgia (del Foro di Bari), assente, sostituito - ai sensi dell'Articolo 97 quarto comma - dall'Avvocato Andrea Albanese.
- Blonda Massimo, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Modesti (del Foro di Bari), assente. Avvocato Albanese, 97 quarto comma.
- Assennato Giorgio, libero, già presente, oggi non comparso, con l'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito - 97 quarto comma - dall'Avvocato Albanese.
- Pelaggi Luigi, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso. Avvocati Antonio Bana ed Edvige Mattesi. È presente il secondo anche in sostituzione del primo.
- Romeo Caterina Vittoria, libera, già dichiarata assente, oggi non comparso, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Sirotti e Maddalena Rada, assenti, sostituiti dall'Avvocato Olmo Corrado Artale.
- Palmisano Pierfrancesco, libero, già dichiarato assente, oggi non comparso, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luca Italiano (del Foro di Bari), assente, sostituito dall'Avvocato Alessandro Amato.
- Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., in persona dei commissari straordinari, che è rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Paolo Garzone che è presente.
- Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei commissari straordinari (come da nota del decreto del Ministero dell'Industria del 29 febbraio) Francesco Di Ciommo, il Professor Alessandro Danovi e la Dottoressa Daniela Savi, con gli Avvocati Angelo Loreto, presente e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO - Sì. Buongiorno. Sostituisco anche il Professor Dinacci.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

- Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con gli Avvocati Pasquale Annichiarico (del Foro di Milano), presente e Carlo Enrico Paliero (del Foro di Milano). È presente il primo anche in sostituzione del secondo?

AVVOCATO LUCCARELLI - No. È presente l'Avvocato Luccarelli, come da nomina in atti.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Okay. L'Avvocato Luccarelli, con delega scritta. Perfetto.

Responsabili Civili:

- Regione Puglia, con l'Avvocato Alessandro Amato (del Foro di Bari), presente.
- Riva Forni Elettrici, con l'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente.
- Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S., con l'Avvocato Francesco Paolo Garzone, presente.

Per le Parti Civili mi limiterò a chiamare soltanto i nomi degli Avvocati.

L'Avvocato Riccardo Mele è presente, come è presente il Dottor Romandini.

L'Avvocato Alessandro Apolito (del Foro di Taranto) è assente e sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.

L'Avvocato Daniela Cagnazzo è assente ed è sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito.

L'Avvocato Andrea Silvestre è assente ed è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Rosaria Lenti.

AVVOCATO R. LENTI - Buongiorno. Sono presenti De Padova Giambattista e Pillinini Margherita.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Come la scorsa volta. Perfetto. Grazie.

L'Avvocato Antonietta Ricci (del Foro di Taranto) è presente.

L'Avvocato Caterina Argese (del Foro di Taranto) è sostituita dall'Avvocato Maria Pina Zito.

L'Avvocato Raffaella Cavalchini (del Foro di Taranto) è presente.

AVVOCATO R. CAVALCHINI - È presente anche il signor Piero Mottolese.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Maria Rosaria Lenti (del Foro di Taranto) è presente.

L'Avvocato Francesca Grazia Conte (del Foro di Lecce) è sostituita per delega orale... mi dice il suo nome al microfono?

AVVOCATO S. POTENTE - Avvocato Simone Potente. Buongiorno.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Grazie.

L'Avvocato Cosimo Antonicelli (del Foro di Taranto) è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO E.L. FUMAROLA - Presente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Cosimo Manca (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Dionigi Rusciano (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Donato Salinari è assente.

L'Avvocato Eligio Curci?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Raffaella Cavalchini.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Ernesto Aprile (del Foro di Lecce)?

---

AVVOCATO E. APRILE - Presente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Ezio Bonanni (del Foro di Roma) è sostituito dall'Avvocato Michele Fumarola, presente.

L'Avvocato Fabrizio Lamanna è presente.

L'Avvocato Fausto Soggia è assente.

L'Avvocato Enzo Pellegrin (del Foro di Torino) è sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna.

L'Avvocato Gianluca Vitale (del Foro di Torino) è sostituito dall'Avvocato Fabrizio Lamanna.

L'Avvocato Filiberto Catapano Minotti è presente.

L'Avvocato Francesco di Lauro...

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI (*fuori microfono*) - È presente il signor Marescotti, solo lui.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Solo Marescotti?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Sì, il signor Marescotti è presente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - La signora Gravame oggi no?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - No, non è presente.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

L'Avvocato Francesco Di Lauro è assente.

L'Avvocato Francesco Nevoli (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Francesco Tanzi?

AVVOCATO E. GIANNETTA - L'Avvocato Francesco Tanzi è sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Enrica Giannetta.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Cataldo Pentassuglia è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Enzo Luca Fumarola.

L'Avvocato Giuseppe Iaia (del Foro di Taranto) è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Franzino Renzullo.

L'Avvocato Giuseppe Sernia è presente.

L'Avvocato Leonardo La Porta è assente.

L'Avvocato Francesco Marra (del Foro di Lecce) è assente.

L'Avvocato Rosario Orlando è presente.

L'Avvocato Maria Luigia Tritto è assente.

L'Avvocato Nicola Di Bello (del Foro di Brindisi) è assente.

L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio è assente.

L'Avvocato Massimo Di Celmo (del Foro di Napoli) è assente.

L'Avvocato Mimmo Lardiello (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Beatrice Armienti è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Valerio Sgarrino.

L'Avvocato Patrizia Boccuni è assente.



L'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio è assente.

L'Avvocato Orazio Vesco (del Foro di Brindisi)?

AVVOCATO R. MELE - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Riccardo Mele.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

Avvocato Fabio Petruzzi? Avvocato Paola De Filippo?

Per la Casa di Cura San Camillo S.r.l., in persona del legale rappresentante signor Fiorino Pietro, nessuno è comparso.

L'Avvocato Pierfrancesco Lupo è assente.

L'Avvocato Pierluigi Morelli è assente.

L'Avvocato Dalena Maria Rosaria?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - La sostituisco io, Avvocato Catapano Minotti.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Per l'Avvocato Pietro Dalena subentra qualcuno? Perché è deceduto.

AVVOCATO CATAPANO MINOTTI - La collega mi ha detto che farà giungere una revoca della Parte Civile.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Perfetto.

Per l'Avvocato Pietro Palasciano subentra qualcuno? In quanto è cancellato dall'albo. Per le Parti Civili Giudetti Ennio e Giudetti Giada.

Avvocato Roberto Prete?

AVVOCATO R. PRETE - Presente. Parti assenti.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Salvatore D'Aluiso (del Foro di Bari) è sostituito, per delega scritta, dall'Avvocato Daniela De Marca.

L'Avvocato Marco Fumarola (del Foro di Taranto) è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Rosaria Lenti.

Avvocato Sergio Bonetto è sostituito, per delega orale, dall'Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO LAMANNA - Per Bonetto sono presenti le Parti Civili Calderazzi Margherita, Semeraro Lorenzo e Chiedi Pietro.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Però, nell'elenco, la signora Calderazzi come Parte Civile non ce l'ho, Avvocato. Poi magari lo verifichiamo in Cancelleria.

AVVOCATO F. LAMANNA - È Slai Cobas.

PRESIDENTE A. DEL COCO - È la rappresentante legale Calderazzi Margherita, per lo Slai Cobas.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Va bene.

L'Avvocato Daniele D'Elia (del Foro di Taranto) è sostituito dall'Avvocato Franzino Renzullo.

L'Avvocato Gabriella Eletti (del Foro di Bari)?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sostituita, con delega orale, dall'Avvocato Raffaella

Cavalchini.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Simone Sabattini (del Foro di Bologna) è assente.

L'Avvocato Tatiana Della Marra (del Foro di Roma)?

AVVOCATO CAVALCHINI - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Raffaella Cavalchini.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Giovanni Paolo Allena (del Foro di Sassari)?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Come sopra, sempre sostituito dall'Avvocato Cavalchini.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Valerio Sgarrino è presente.

L'Avvocato Viviana Lanzalonga è presente.

Per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, l'Avvocato Salvatore Colangelo è assente.

L'Avvocato Enzo Luca Fumarola è presente.

L'Avvocato Anna Murianna (del Foro di Taranto) è assente.

L'Avvocato Anna Mariggì è assente.

L'Avvocato Basilio Puglia è assente.

L'Avvocato Stefano De Francesco?

AVVOCATO R. MELE - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Riccardo Mele.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Orazio Cantore è assente.

L'Avvocato Eliana Baldo?

AVVOCATO R. CAVALCHINI - Sostituita, con delega orale, dall'Avvocato Raffaella Cavalchini.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - L'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca è presente.

L'Avvocato Adriano Minetola è assente.

L'Avvocato Carlo Rienzi è assente.

L'Avvocato Giuliano Leuzzi (del Foro di Roma) è assente.

L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia (del Foro di Taranto) è presente.

L'Avvocato Claudia De Felice (del Foro di Roma)...

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L'Avvocato Claudia Ricci (del Foro di Roma) è sostituita, giusta delega già in atti, dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Sì.

L'Avvocato Annalisa Montanaro è assente.

L'Avvocato Giuseppe Lecce è presente.

L'Avvocato Andrea Mancini è assente.

AVVOCATO V. LANZALONGA - Sostituito, con delega orale, dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Come alla scorsa udienza. Perfetto. Presidente, abbiamo terminato.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Adesso leggerò le parti private presenti e mi direte se c'è

qualche altra parte privata che non abbiamo chiamato.

Chiedi Pietro, Fasano Ciro, Semeraro Lorenzo, Peacelink (in persona del legale rappresentante Marescotti Alessandro), Mottolese Pietro, De Padova Giambattista, Pillinini Margherita, Romandini e poi ancora la signora Calderazzi che abbiamo visto prima. Ci sono altre parti private costituite Parti Civili in aula?

*(La signora Calderazzi interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Dell'Anna Antonia. Ma non si è costituita la signora Dell'Anna.

Non abbiamo costituzione, se non ce la dà qualcuno.

AVVOCATO F. LAMANNA - Chiedo scusa, Presidente. L'ho appena avuta. Ne approfitto per depositare, per l'Avvocato Gianluca Vitale, questo subentro. Sono tutt'e tre dell'Avvocato Vitale.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Mi dà questi atti di subentro?

AVVOCATO F. LAMANNA - Sì.

*(L'Avvocato Lamanna produce al Presidente la suddetta documentazione)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato.

*(Il Procuratore Generale chiede di intervenire)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Procuratore Generale, mi scusi, dobbiamo dare atto di alcune cose e poi le do la parola.

Innanzitutto diamo atto della presenza dell'Avvocato Raffo e dell'Avvocato...

AVVOCATO M. CAVALLO - L'Avvocato Mino Cavallo in sostituzione dell'Avvocato Donato Salinari per delega orale, come alla scorsa udienza.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie.

AVVOCATO M. CAVALLO - Poi mi ha chiesto di sostituirlo anche l'Avvocato del WWF. Sinceramente mi sono dimenticato il nome!

PRESIDENTE A. DEL COCO - L'Avvocato del WWF?

AVVOCATO M. CAVALLO - Sì. È l'unico.

PRESIDENTE A. DEL COCO - L'Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO M. CAVALLO - Sì. Grazie.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, grazie. Soltanto per dare atto che sostituisco anche, per delega orale, l'Avvocato Modesti e l'Avvocato Santoro che dovrebbe però

sopraggiungere perché era impegnato in Tribunale. Ieri mi aveva chiesto di sostituirlo anche l'Avvocato Laforgia. Poi non so se oggi abbia sentito altri. Quindi anche per l'Avvocato Laforgia, in sostituzione con delega orale. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - Anche l'Avvocato Sapia. Mi scusi, Presidente.

*(Il signor De Michele interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Il signor De Michele è presente.

Vi è stato il deposito, da parte dell'Avvocato Antonietta Ricci, di documentazione sanitaria relativa al decesso di Picoco Salvatore (rappresentato dagli eredi). Ci sono questioni sull'ammissibilità di questa documentazione?

P.G. M. BARRUFFA *(fuori microfono)* - Nessuna.

PRESIDENTE A. DEL COCO - La Corte acquisisce, sull'accordo delle parti.

Sull'istanza dell'Avvocato Annicchiario, relativa al rilascio di copie degli audio... magari l'Avvocato Annicchiario poi, per iscritto, ci farà comprendere qual è il motivo e provvederemo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO *(fuori microfono)* - Va bene.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Vi è stata un'istanza singolare in cui si invita la Corte a rendere effettivamente pubblico il dibattimento. Sinceramente non so che cosa voglia significare ma comunque abbiamo invitato il Procuratore Generale - che è qui presente - a verificare quali sono le condizioni di ingresso. Sia ben chiaro che la identificazione delle eventuali persone che assistono al dibattimento è una misura assolutamente legittima e relativa alla sicurezza di tutti. Quindi mi sembra... se è questo. Poi altro non so, anche perché la Corte non ha gli occhi fuori. Io vedo la porta di ingresso dell'aula e per me è libera. La porta d'accesso all'area è sicuramente presidiata dalle Forze dell'Ordine. Il Procuratore Generale verificherà che ci possa essere un ingresso libero, come mi sembra che ci sia.

P.G. M. BARRUFFA *(fuori microfono)* - Certo.

*(La signora Calderazzi interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Signora - mi dispiace - lei ha un avvocato, è rappresentata da un avvocato, quindi dica al suo avvocato che cosa intende con queste cose e noi provvederemo. Ma già da subito - le ripeto - la competenza sul perimetro esterno è della Procura Generale.

Detto questo, nella stessa istanza si fa richiesta di alzare il volume dei microfoni e quant'altro.

La Corte ha già aperto un ticket. Comunque mi sembra che sia la stessa aula in cui è stato celebrato il giudizio di primo grado. Invito comunque le parti ad avere un tono di voce e a parlare al microfono soprattutto, perché ritengo che poi il problema sia quello. Comunque la Corte ha provveduto con l'apertura di un ticket per questioni tecniche, perché diversamente non si può fare.

Adesso chiamiamo l'altro procedimento, quello stralciato. Ci sono gli imputati che sono deceduti e che sono difesi...

CANCELLIERE B. CAPOZZA - Legnani Lanfranco dagli Avvocati Lorenzo Ado Mariucci e Luca Sirotti che sono entrambi sostituiti dall'Avvocato Olmo Corrado Artale; poi Archinà Girolamo dall'Avvocato Caiazza che è sostituito dall'Avvocato...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Dall'Avvocato Daniele Convertino con delega orale. Grazie.

P.G. M. BARRUFFA (*fuori microfono*) - Presidente, mi scusi, vorrei si desse atto che l'Ufficio del Procuratore Generale è rappresentato anche dai due colleghi che sono arrivati.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, ma lo mettiamo sempre a verbale.

La Corte dà atto che - anche qui - è stato aperto un ticket per lo stralcio della seconda posizione relativa al decesso del Dottor Archinà e che si è in attesa - sotto il profilo, ripeto, informatico - che si possa riunire anche quell'altro processo, per cui all'esito provvederemo. Quindi rinviando all'udienza del 7 giugno.

AVVOCATO C.O. ARTALE - Presidente, posso fare una richiesta a questo punto? Siccome all'udienza del 7 giugno noi saremo in difficoltà, potremmo rinviarla all'udienza del 14, quando è previsto l'intervento dell'Avvocato Sirotti peraltro?

PRESIDENTE A. DEL COCO - Se volete, se siete d'accordo anche con l'Avvocato...

AVVOCATO D. CONVERTINO (*fuori microfono*) - Non c'è nessun problema.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Allora, su richiesta delle parti, l'udienza testé indicata viene modificata in quella del 14 giugno, ore 10:00.

L'ultimo rilievo, prima di dare la parola al Procuratore Generale, è relativo alle riprese visive. La Corte ribadisce in questa sede l'originaria ordinanza dando l'autorizzazione alle riprese visive che non inquadrino né la Corte - che non ha dato l'autorizzazione - e né le altre parti che non hanno autorizzato la ripresa delle proprie immagini. Alla scorsa udienza non sono state avanzate altre manifestazioni di assenso, per cui alla scorsa udienza la Corte indicò quali erano le parti che ritenevano di poter e di voler essere autorizzate (parti e difensori). Sono stato chiaro? Altre questioni devono essere, tra l'altro, avanzate alla Corte per iscritto in modo che possiamo anche dare soddisfazione in maniera diversa. Va bene così. Quindi le autorizzazioni sono sempre quelle originarie. È stato soltanto aggiornato l'elenco delle persone che hanno dato l'assenso ad essere riprese.

Va bene? Ma le condizioni rimangono quelle originariamente indicate. Va bene? Detto questo il Procuratore Generale aveva chiesto la parola?

P.G. M. BARRUFFA - Solo per la questione relativa alla integrazione dell'Ufficio del Procuratore Generale.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene, grazie.

Io ho il calendario. Sono previsti gli interventi degli Avvocati Annicchiarico, Perrone e Urso con riferimento alle questioni di nullità. Poi ho un altro foglio dove c'è scritto anche l'Avvocato Petrone ma mi sembra che non ci sia nessuno. Va bene. Allora questi difensori possono iniziare a discutere, se non ci sono altre questioni.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa - prima che incomincino i colleghi - io alle undici e mezza mi allontanerò. Per non interrompere i colleghi, nomino fin da adesso sostituto processuale l'Avvocato Artale per De Felice.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie.

AVVOCATO L. LANUCARA - Grazie a lei.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Volevo ribadire quali sono i confini della discussione che indicai nella prima udienza. La Corte vorrebbe che fossero discusse tutte le questioni che possono definire anticipatamente il processo. È chiaro che le questioni che non sono tali e che possono essere rinviate al merito andranno rinviate in quella sede. Va bene? Laddove il processo non sia definito precedentemente. D'accordo?

*(Intervento fuori microfono)*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, sì. Dicevo appunto questo: questo è il confine delle discussioni. Va bene? Quindi le questioni di nullità oggi. Grazie.

### **QUESTIONI DI NULLITA'**

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego, Avvocato Annicchiarico.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO**

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente.

Interverrò io in maniera un po' più sintetica e in maniera un po' più analitica il collega Perrone con il quale abbiamo trattato la stessa questione. Cercherò di essere molto...

*(Interventi fuori microfono)*

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non si sente? Cercherò di parlare ad alta voce e di essere il più chiaro possibile.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Se vuole, Avvocato, noi la autorizziamo a rimanere seduto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non riesco a parlare seduto, Presidente. Mi perdoni!

PRESIDENTE A. DEL COCO - Io pensavo di favorire la distanza col microfono. Era solo per colmare la distanza col microfono, perché il problema è quello. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dicevo - Presidente e signori della Corte - che cercherò di rendere più semplificata questa questione - a beneficio di tutti - perché possa essere compresa e potrò essere assertivo, perché ci sono degli atti di appello molto dettagliati ai quali mi riporto ovviamente per i particolari.

Questa questione che affrontiamo è quella relativa alla nullità della seconda udienza preliminare.

Ci sono state due udienze preliminari in questo processo. Questo vi dimostra come il nostro Codice di Procedura Penale prevede delle nullità, prevede... è un Codice formale, quindi bisogna rispettare le forme del processo. Questo è a garanzia di tutti, è a garanzia proprio di un ordinamento giuridico che si basa su queste cose. Perché siamo arrivati alla nullità della prima udienza preliminare? Non siamo arrivati... eppure avevamo parlato - per oltre un anno - tantissimi difensori, si era fatta tanta attività. Nonostante ciò, questa volta la nullità di tutto non è stata determinata dagli avvocati. Questa volta sono stati i Pubblici Ministeri che, alla prima udienza dibattimentale davanti alla Corte d'Assise, hanno - loro - sollevato la questione di nullità dicendo "C'è un problema, un duplice problema". C'era un problema legato al decreto che disponeva il giudizio, cioè l'atto di accusa: nell'atto di accusa con cui si doveva fare il processo davanti ad una Corte come la vostra... in questo atto di accusa mancavano dei pezzi, mancavano dei pezzi di imputazione che riguardavano sia alcune persone fisiche e sia alcuni reati delle persone giuridiche. Questo è un motivo di nullità, cioè non si può fare un processo in cui mancano questi pezzi. Non lo hanno detto gli avvocati: lo hanno detto i Pubblici Ministeri. I Pubblici Ministeri poi hanno detto: "Guardate, ci siamo visti il verbale dell'udienza preliminare e, nel verbale dell'udienza preliminare, ci siamo accorti che alcuni imputati erano privi di difensore". Che significa? È importante, perché significa che nel processo penale l'imputato deve avere almeno un difensore. Può essere un difensore di fiducia? Nel mio caso il difensore di fiducia sono io, sempre presente al processo. In quel caso i difensori di fiducia non c'erano, non erano presenti. Come avete visto anche oggi, se non è presente qualche difensore di fiducia viene nominato - in sostituzione - un difensore d'ufficio. In quel caso non era stato indicato a verbale il difensore d'ufficio. Vedete? Sembra quasi una pura forma ma è una forma che ha



sostanza, tant'è che i rappresentanti della Pubblica Accusa si alzano e chiedono la nullità. “Nullità” che significa? Che si doveva ritornare indietro e si doveva rifare l’udienza preliminare. Non si doveva rifare tutta l’udienza preliminare. Perché vi dico questo? Perché c’è l’ordinanza che viene emessa dalla Corte. In questa ordinanza la Corte dice: “No, attenzione. Non annulliamo tutta l’udienza preliminare ma annulliamo solo la fase finale che è quella delle discussioni”. Che cosa significa questo? Significa che siccome la nullità era intervenuta in quel momento e siccome non siamo in un dibattimento ma siamo in un’udienza preliminare - la cosa è diversa - si possono salvare gli atti che non sono affetti dalla nullità. Vi dico questo perché? Perché se fosse stata una nullità nel dibattimento - in quel caso - si riinizia daccapo, non c’è possibilità, anche se la nullità è intervenuta in mezzo al dibattimento. Con l’udienza preliminare, anche se non è specificato nell’ordinanza della Corte d’Assise, la ratio è un’altra. Perché è un’altra? Perché nell’udienza preliminare è possibile fare salve una serie di attività che non presuppongono una valutazione di merito da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare. Quindi il nostro enorme fascicolo, dalla Corte d’Assise, ritorna all’udienza preliminare. Viene rimandato per emettere, eventualmente, un nuovo decreto che dispone il giudizio o, eventualmente, una decisione diversa. Perché questo? Perché il fascicolo, in prima battuta, arriva alla Dottoressa Gilli che era lo stesso Giudice che aveva fatto l’udienza preliminare. Ma lei, avendo già deciso... quindi è un Giudice - si dice - “pregiudicato” perché ha già “pre-giudicato”, quindi ha già espresso il suo giudizio. Lei si astiene - dice: “Non posso di nuovo farlo io” - e manda gli atti al Presidente del Tribunale. Il Presidente del Tribunale prende atto del fatto che questo Giudice aveva già deciso e lo assegna ad un altro Giudice - nella specie alla Presidente che era, in quel momento, la Presidente dell’Ufficio G.U.P. - che si autoassegna, lei stessa, il fascicolo (che è la Dottoressa De Simone). Quando fa il provvedimento il Presidente - il Presidente del Tribunale - delimita, anche lui, l’ambito di validità degli atti non affetti da nullità. Questo provvedimento del Presidente, anche se è indicativo, per essere efficace deve essere poi ripreso dal Giudice dell’Udienza Preliminare che deve fare sue le argomentazioni del Presidente e lei poi - in questo caso era una “lei” - fare un provvedimento con cui dichiarare quelli che sono gli atti efficaci e utilizzabili e quelli che sono gli atti e le attività che non sono utilizzabili; lei stabilirà quello che si può fare e quello che non si può fare.

Il cuore di questa questione lo troverete al verbale dell’udienza del 5 febbraio 2016 che è agli atti, ovviamente, perché è stato prodotto da noi quando abbiamo poi riproposto le questioni. Il cuore lo avete lì, dalle pagine 76, 77 e 78: è quello il momento nel quale si crea il problema. Che cosa succede? A pagina 76 la Giudice dice: “...e ritenuto che,



correttamente impostata la questione, conservino validità ed efficacia nella nuova udienza preliminare certamente tutte le questioni relative agli atti introduttivi e alla costituzione delle parti tutte, presentando entrambi questi requisiti la facoltà utilizzata o no per gli imputati e quindi la conseguente impossibilità - dice il Giudice - di avanzarle ex novo, di chiedere riti alternativi in quanto tale momento processuale non risulta attinto da nullità e nel contempo non è funzionale alla decisione del nuovo Giudice ex Articolo 424". Sentendo queste parole io sobbalzo perché dico "Cosa sta dicendo questo Giudice? Cosa sta dicendo questo Giudice?". Perché già questo è un momento di negazione. Dice: "Con la conseguente impossibilità di avanzarla ex novo, di chiedere riti alternativi". Poi fa un passaggio successivo - che non vi leggo - in cui dice che non si può costituire nessuno Parte Civile perché la regressione è a metà dell'udienza preliminare, non è dall'inizio; dice anche che le costituzioni di Parte Civile che sono avvenute davanti alla Corte di Assise sono affette da nullità perché viene dichiarata la nullità e ritiene che il principio di immanenza non vada salvaguardato. Ma non è questo che ci interessa per la questione. Ci interessa il passaggio che vi ho letto e l'altro passaggio - che troverete a pagina 77 - in cui dice: "Ritenuto conclusivamente che, sia sulla base della predetta condivisibile impostazione e sia delle ragioni della disposta nullità, che in ultimo del disposto di cui all'Articolo 185, deve assolutamente condividersi quanto statuito nel suddetto decreto presidenziale - lo fa suo - nella parte in cui ha disposto che conservano efficacia e non potranno essere duplicati tutti gli atti validamente compiuti sino all'udienza del 23 luglio, ricomprendendo in questi esplicitamente sia gli atti relativi alla fase della costituzione delle parti, i documenti già ammessi dal G.U.P., le spontanee dichiarazioni e gli interrogatori già resi dagli imputati ma anche le facoltà già utilizzate o non utilizzate delle parti di chiedere riti alternativi o attività di integrazione probatoria ex Articolo 422, in quanto facoltà non attinte da nessun tipo di nullità e non funzionali alla decisione imposta al nuovo G.U.P., disponendo conclusivamente, in ossequio al principio dell'immutabilità del Giudice e al principio di oralità, che il nuovo G.U.P. proceda esclusivamente...". A che cosa? "...alla rinnovazione della fase della discussione finale ex Articolo 422". Io a quel punto, Presidente, mi alzo e dico: "Signor Giudice, soltanto che resti a verbale la mia eccezione di nullità per prevenire decadenze". Punto! Perché voi dovete sapere che quando c'è una nullità che si verifica davanti al difensore, specie quando attiene alle prove... ma in questo caso era proprio una negatoria di diritti, cioè mi è stato negato espressi verbis di chiedere riti alternativi, di rendere spontanee dichiarazioni, di chiedere di essere interrogato. Mi è stato fatto l'elenco di tutti gli atti che invece io avrei potuto e dovuto chiedere, se avessi avuto un Giudice che me lo consentiva.

Immaginate, rispetto a questa cosa, che il Presidente di questa Corte ha disposto oggi stesso - ribadendolo - "Discutete soltanto le questioni processuali, i motivi di nullità, quelli che determinano la regressione del procedimento". Ci ha dato la parola su questo, ha espresso una indicazione specifica e ha detto: "Non discutete il merito". Immaginate che il 12 di luglio il Presidente si alzi ed emetta un provvedimento in cui statuisce il merito. Che cosa penserete voi? Pensereste che è una cosa sbagliata! Qui è successa la stessa cosa! Io ho il mio Giudice che mi nega dei diritti! Io non posso fare più nulla! Nel momento in cui un Giudice emette una ordinanza, io non posso chiedere più nulla perché mi ha già detto quello che devo fare. Io devo eseguire quello che mi è stato detto. Perché vi dico questo? Perché nelle ordinanze successive - perché noi l'abbiamo sempre reiterata questa questione - ci è stato detto, ci è stato scritto: "Vabbè, ma voi non l'avete chiesto". Il tema non è "Io devo chiedere qualcosa". Se mi viene negato in radice, io - da difensore - posso solo eccepire una nullità di un atto che sta ledendo il mio diritto, non posso certamente fare una richiesta quando il Giudice mi ha già detto - in maniera chiara, in maniera inequivocabile - che quelle cose io non posso farle, cioè "Apri la bocca e discuti. Questo puoi fare". Questo mi è stato detto e questo poi noi abbiamo fatto.

Quindi da questo punto di vista, Presidente, io chiedo e insisto nella declaratoria di nullità di tutti gli atti successivi a quel momento processuale in cui si è verificata la nullità che ho dedotto. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE**

AVVOCATO L. PERRONE - Buongiorno, Presidente. Buongiorno all'Eccellentissima Corte.

L'Avvocato Annichiarico è stato oltremodo chiaro nel declinare quella che è la questione che però rappresenta un'ulteriore cartolina di un procedimento e di un processo altrettanto surreale.

Quell'udienza preliminare è stata un'udienza preliminare che è stata vissuta con sofferenza all'interno del Tribunale di Taranto e come un passaggio purtroppo necessitato e quindi da evadere al più presto. Tant'è che è stata una udienza preliminare che ha avuto il suo esordio il 5 febbraio del 2016 e la sua conclusione il 29 febbraio del 2016, tant'è che il 17 maggio eravamo già nuovamente dinanzi alla Corte di Assise che trepidamente ci attendeva.

Vedete, la questione è oltremodo fondata in quanto... Voglio riprendere il paradosso che vi ha testé enunciato l'Avvocato Annichiarico perché, molto spesso, attraverso il paradosso

si coglie il senso delle cose. Lei nella prima udienza ha formulato un programma, un programma a cui noi ci siamo attenuti - naturalmente - in maniera molto scrupolosa. Se il 12 di luglio, invece di uscire con un'ordinanza, lei uscisse con la sentenza di merito del processo e io eccepissi la nullità, lei me la potrebbe rigettare dicendo: "Eh, ma tu non hai discusso il merito". In questo paradosso si nasconde quella che è stata la logica contorta che ha animato questa udienza preliminare. Un'udienza preliminare, si badi bene... ed è un concetto che non dobbiamo assolutamente mettere in un angolo perché è di primaria rilevanza. La nullità non era soltanto quella nullità invocata dall'ufficio di Procura per quel vizio formale ma, come vi ha detto l'Avvocato Annichiarico, era una nullità dichiarata da parte della Corte di Assise anche per violazione del 429 lettera c) che, in buona sostanza, è l'imputazione generica e che quindi non consentiva un corretto e concreto esercizio del diritto di difesa. Questo è un aspetto estremamente importante che va valutato alla luce della ricelebrazione dell'udienza preliminare e non già di quella pseudoudienza preliminare che invece abbiamo poi compiuto e svolto innanzi alla Dottoressa De Simone. Infatti erano intervenute delle modifiche estremamente incisive sulle imputazioni, sui capi che riguardavano la responsabilità degli enti in cui era stata contestata la norma - se non mi sbaglio - del 25 undecies relativamente ai reati presupposti di natura ambientale; era stata contestata anche una migliore qualificazione, delimitazione anche soggettiva relativa alle responsabilità dei capo area. In corso di udienza preliminare - Presidente e signori della Corte - nell'udienza del 22 aprile del 2015, ovvero in epoca successiva già alla discussione dell'Ufficio di Procura e in epoca successiva anche alla discussione della Difesa di Fabio Riva che evidentemente rappresento in questa sede, era stato finanche modificato - e in maniera oltremodo incisiva - anche il capo Pp) che, Presidente, è il capo che riguarda l'AIA (il rilascio dell'AIA). Era stato modificato nel senso che era stata modificata la qualifica soggettiva dell'Avvocato Pelaggi - finalmente si era compreso che era il capo segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente e non già un componente della commissione IPPC/AIA - era stata modificata anche la data del commesso reato che non era più quella del 4 agosto del 2011 (che era la data del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale) ma copriva un arco temporale più ampio che andava dal giugno del 2010 all'agosto del 2011. Una modifica dell'imputazione oltremodo incisiva che interveniva a valle della discussione dei Pubblici Ministeri e della discussione della Difesa di Fabio Riva. Nel momento in cui viene ad essere determinata con quella declaratoria di nullità... che - si badi bene, lo ribadisco ancora una volta - non era limitata soltanto a quel vizio formale dell'udienza del 23 e del 24 luglio del 2015 ma atteneva anche all'imputazione nei sensi di cui al 429 lettera c). Quell'udienza preliminare doveva rigarantire, riespandere il

totale esercizio di tutti i diritti difensivi compresi e riconosciuti dal legislatore nella celebrazione di quella scansione processuale o bisognava invece essere mutilati - come siamo stati mutilati dinanzi al G.U.P. - nell'esercizio e nelle prerogative dei diritti di difesa?

Vedete, l'ordinanza del 5 febbraio e l'ordinanza del 29 febbraio - che sono state oggetto di impugnazione da parte di queste Difese - riposano su un presupposto logico-giuridico da matita blu, ovvero il G.U.P. ha ragionato come se la sub fase relativa alle richieste e alla celebrazione dei riti alternativi si fosse consumata e non fosse stata attinta da nessuna nullità, omettendo invece di ragionare che la nullità era maturata in una discussione ancora aperta, che non era stata dichiarata chiusa. Nel momento in cui è stata disposta la riaudizione totale della discussione io devo essere rimesso assolutamente in termini per esercitare quei diritti che il legislatore riconosce in quella determinata scansione processuale, senza mutilazione alcuna, come invece è avvenuta nel caso di specie con una inibizione ex ante. Non mi si può rimproverare ex post di non aver esercitato un diritto che tu - Giudice - mi hai inibito ex ante! È un ragionamento che è un'aporia logica, oltre che giuridica, che veramente non trova diritto di cittadinanza in un processo che sia connotato da un minimo di civiltà giuridica.

È inutile che io richiami, Presidente, il dettato e il pronunciamento delle Sezioni Unite del 2014 che hanno cristallizzato quello che è il momento in cui ciascun difensore può evidentemente formulare la richiesta di rito alternativo prima ancora di rassegnare le proprie conclusioni, all'esito dell'intervento difensivo in udienza preliminare, quindi nell'ambito della fase della discussione. Quindi quella selezione arbitraria e illegittima operata dal G.U.P. è evidentemente, clamorosamente, palesemente violativa del diritto di difesa.

Guardate, non lo dico io: lo dice il Giudice delle leggi. E' intervenuta anche la Corte Costituzionale che ha affermato in maniera oltremodo lapidaria (nella sentenza 148 del 2004) come chiedere la celebrazione dei riti alternativi costituisce esercizio del diritto di difesa; qualsiasi menomazione di essa produce una nullità generale ai sensi dell'Articolo 178 lettera c). Qui non c'è stata una menomazione: c'è stata una amputazione, una mutilazione! E poi mi devo sentir dire... e l'ho ascoltato anche questa mattina questo argomento che veramente è un argomento che può trovare il suo diritto di cittadinanza in discussioni da bar ma in un'aula di giustizia, francamente, lo reputo intollerabile. Non mi si può dire - e non mi si può giustificare la mia richiesta - che io debba essere ritenuto colpevole di non aver fatto una richiesta in relazione a una circostanza, un fatto o una istanza che mi è stata preventivamente inibita dal Giudice, quando io per cinque anni, a fronte di comportamenti - diciamo - anche un po'

recalcitranti rispetto a quelle che erano state talune ordinanze della Corte di Assise, mi sono sentito dire e ho trovato scritto in ordinanze che sono un abusatore del processo! Perché si è arrivati anche a questo, Presidente. Ma ci sarà tempo e modo di evidenziare anche questo. Se un Giudice esce all'inizio di un'udienza preliminare e dà concretezza al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale ai sensi del 42 del Codice di rito e delimita l'ambito della nuova udienza preliminare e mi dice "Tu puoi fare soltanto questo e non puoi fare il resto", io cosa posso fare, se non alzarmi - come ha detto giustamente l'Avvocato Annicchiarico - ed eccepirne la nullità? Dovevo dire "No, guardi, io voglio fare proprio quello che lei mi sta vietando di fare"? Ci rendiamo evidentemente conto che è un ragionamento che, ex post, è privo di alcuna dignità e di cultura giuridica.

In ultimo vorrei ulteriormente evidenziare un ulteriore profilo che non deve essere assolutamente passato in secondo piano, ovvero che la celebrazione della seconda udienza preliminare è avvenuta anche in ragione della declaratoria di nullità ai sensi del 429 lettera c) - ivi compresi anche i capi di imputazione che erano stati modificati in corso di udienza preliminare - e che questo necessariamente doveva determinare una riespansione di tutti quanti i diritti e le facoltà nell'esercizio del diritto di difesa che sono stati invece illegittimamente pregiudicati con le ordinanze oggetto di impugnazione.

Presidente, non sto qui a richiamare quelli che sono gli interventi della Corte Costituzionale in tema di Articoli 516 e seguenti che rappresentano la più plastica espressione della tutela e della garanzia del diritto di difesa a fronte di modifiche dell'imputazione che evidentemente riespandono quelli che sono i diritti di difesa in ordine alla richiesta di riti alternativi, di obblazioni, di messe alla prova... e chi più ne ha più ne metta. Esercizio del diritto di difesa che, in uno a quello che abbiamo già detto nella scorsa udienza, che continueremo a dire oggi e che continueremo a dire nella prossima udienza, è stato non compresso ma annichilito in questo processo. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Prego chi deve intervenire.

AVVOCATO C. URSO - Intervengo io. Grazie, Presidente.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO**

AVVOCATO C. URSO - Presidente e signori della Corte, io mi accingo a presentare la questione inerente la nullità della sentenza correlata all'ordinanza del 13 gennaio 2021 con la quale la Corte d'Assise di Taranto acquisiva la consulenza tecnica del Professor Giuseppe Pompa, già professore ordinario di Tossicologia presso la Facoltà di Veterinaria della Università Statale di Milano, che è stato - ed è - consulente di alcune

Difese (anche del mio assistito Pastorino Agostino) e a cui, al tempo, abbiamo dato incarico per analizzare in modo scientifico l'accusa più grave di questo processo, ovvero l'accusa di avvelenamento degli ovicaprini e dei mitili del primo seno del Mar Piccolo. Dico "più grave" perché, se siamo innanzi al vostro Cospetto in Corte d'Assise e d'Appello e in primo grado in Corte d'Assise, è proprio in funzione di questo reato che pone la competenza innanzi alla Corte d'Assise. Quindi una prova fondamentale, importantissima - ovviamente non entrerà nel merito della consulenza del Professor Pompa - che ha rappresentato e rappresenta quel contraddittorio di noi difensori alle tesi fornite dalle consulenze dei Pubblici Ministeri, delle Parti Civili ma soprattutto dei periti nominati dal G.I.P. in sede di incidente probatorio.

Il Professor Pompa iniziava la sua deposizione innanzi alla Corte d'Assise nelle udienze del 16, 17 e 18 novembre 2020. Successivamente vi erano sei udienze in cui ascoltavamo altri consulenti. La sua deposizione era rinviata all'udienza del 7 dicembre 2020; in quella sede era prodotto un certificato medico (riportante data 4 dicembre 2020) del dottore che aveva in cura il Professor Pompa (il Dottore Giorgio Lorenzini) il quale documentava che il Professore era affetto da una grave neoplasia tumorale polmonare, che era sottoposto a cure chemioterapiche e, al contempo, aveva un'altra patologia di natura cardiaca (ovvero una fibrillazione atriale) e gli sconsigliava di intraprendere dei viaggi lunghi - il Professore risiedeva e risiede a Gallarate, nella regione Lombardia - e di sottoporsi - così scrive il medico - a situazioni stressanti. Le attività di udienze... voi avete sicuramente avuto contezza. Le nostre udienze avevano inizio alle nove, nove e trenta del mattino e finivano nel tardo pomeriggio e si susseguivano anche per tre giorni a settimana. Quindi è ovvio che erano delle situazioni stressanti. La Corte d'Assise in quella data - cioè il 7 dicembre 2020 - prendeva contezza di tale certificazione e rinviava la deposizione del Professor Pompa all'udienza del 21 dicembre 2020. Anche in quella data era reiterata, con certificazione medica, l'impossibilità del Professore e si rinviava poi all'udienza del 13 gennaio del 2021 (data in cui poi la Corte d'Assise emetteva l'ordinanza). Però in quella udienza - 13 gennaio 2021 - era prodotto un certificato medico (riportante data 8 gennaio 2021) dove il medico del Professor Pompa evidenziava un netto miglioramento delle condizioni di salute del consulente dicendo che la neoplasia aveva avuto una riduzione importante della sua sede principale e che, in relazione alla patologia di natura cardiaca, nell'arco di venti giorni era previsto un intervento di cardioversione che con ogni probabilità - nella medicina non abbiamo la certezza - avrebbe non solo risolto il problema cardiaco del Professore ma gli avrebbe anche permesso di ritornare, di lì a venti giorni o a un mese, a compiere la propria deposizione, ad espletare il suo dovere/diritto di consulente e a noi difensori di

difendere - con tutte le armi che il processo ci pone e che il legislatore ci ha riconosciuto - i nostri assistiti dal reato più grave di questo processo.

La Corte d'Assise scriveva la sua ordinanza e scriveva... mi permetto di leggere ma voi già conoscete questo passaggio: “La Corte ritiene che il miglioramento - del Professore - non consente, in ogni caso, di ritenere che le condizioni di salute del Professor Pompa possano dirsi in via di risoluzione in tempi compatibili con quello dello stato attuale del dibattimento”. In poche parole la Corte ci dice che trenta giorni (un mese) non sono compatibili col tempo del dibattimento, cioè per garantire agli imputati il diritto di difesa. Un dibattimento che - voi sapete benissimo - è durato anni, che si è svolto in trecentocinquanta udienze dove noi non ci siamo mai sottratti al nostro dovere di difensori, lavorando anche quattro giorni su cinque. Per trenta giorni si elimina la possibilità di ascoltare il consulente dei consulenti degli imputati!

E poi arriviamo a un elemento importantissimo che evidenzia che - come i miei colleghi dicevano - non c'era alcun abuso del diritto in quanto, in data 15 febbraio 2021, quello che si era prospettato da parte del medico del Professor Pompa si realizzava. Ovvero in data 15 febbraio era prodotta una mail del Professore che comunicava alla Corte che in data 26 gennaio - quindi in quei venti giorni dall'8 gennaio... anzi diciotto giorni dall'8 gennaio - si era sottoposto all'intervento di cardioversione, che aveva superato i suoi problemi cardiaci e che poteva tranquillamente venire a deporre. I tempi erano rispettati, anzi anticipati rispetto a quelli che le Difese e il Professore avevano previsto. Quindi nessuna attività strana delle Difese. Però i tempi del dibattimento non permettevano di aspettare venti giorni.

Ebbene, ora dobbiamo un attimo sussumere le condotte della Corte d'Assise al Codice di rito penale e capire insieme perché riteniamo che l'ordinanza del 13 gennaio 2021 sia illegittima. Perché la Corte d'Assise cosa fa? Prende la consulenza del Professor Pompa... Noi difensori avevamo chiesto “Acquisiamola col consenso delle parti”, come è stato fatto stamattina per i documenti. Legittimamente, i Pubblici Ministeri e le Parti Civili non davano il consenso: era un loro diritto e tale l'hanno espletato. Allora la Corte d'Assise riteneva di acquisire la consulenza ai sensi dell'Articolo 512 del Codice di Procedura Penale. Leggiamolo, veramente in modo telegrafico: “Il Giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla Polizia Giudiziaria, dal Pubblico Ministero, dai difensori delle parti privati e dal Giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione”. Quindi il legislatore pone dei presupposti, la cosiddetta “forma” - che diceva il collega Annicchiarico - del nostro Codice di rito, ovvero prima di tutto la richiesta di parte che nel caso nostro non c'è stata. Seconda cosa: vengono



elencati in modo preciso alcuni atti. Vedremo che la Corte di Cassazione ha escluso la consulenza, l'elaborato tecnico fra questi atti acquisibili. E poi terzo elemento: la prova dell'impossibilità della ripetizione dell'atto. Nel processo noi invece abbiamo la prova - e voi avete - che l'atto era ripetibile, tant'è vero che il 15 febbraio il Professore avrebbe potuto deporre, così come aveva detto la Difesa un mese prima.

E vediamo cosa dice la Cassazione. Mi permetto di leggere veramente un inciso di un pronunciamento successivo al deposito dei motivi di impugnazione, ovvero la sentenza 2851 del 16 novembre 2022 depositata in data 24 gennaio 2023. Dice il Supremo Collegio: "La disciplina della lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione di fatti non riguarda il caso della perizia, non potendo essa operare ai fini della acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito. La regola particolare relativa alla perizia, di cui al descritto meccanismo basato sulla sequenza necessaria (escussione del perito, acquisizione della relazione mediante lettura), è confermata dalla circostanza di cui all'Articolo 511 comma terzo nel disporre che la lettura della relazione è disposta solo dopo l'esame del perito". La Cassazione è chiara: dice che la consulenza, l'elaborato tecnico, la perizia non possono essere acquisiti ai sensi del 512 - non è uno di quegli atti che il legislatore ha previsto - ma solamente a mezzo dell'Articolo 511, ovvero "Devi ascoltare prima il perito, devi ascoltare prima il consulente" e poi si può acquisire l'elaborato tecnico scritto. Non ci sono terze vie!

E tale attività della Corte di Assise ha un precipitato giuridico impressionante. Perché? Perché il diritto di difesa degli imputati è stato gravemente leso. Quel diritto di difesa previsto dalla Costituzione ma previsto anche dalla Convenzione EDU a livello europeo. E non lo dice il sottoscritto difensore ma lo dice ancora la Cassazione con una sentenza del 17 marzo del 2023 (la 39832). Proprio in tema di formazione della prova scientifica dice: "Il diritto al contraddittorio nella formazione della prova scientifica è garantito oltre che dalla nostra carta fondamentale - la Costituzione - anche dal diritto convenzionale che ha chiarito come in tale area lo stesso si risolva nella tutela della parità delle armi...". E qui parità delle armi non è stata garantita! "...ovvero nell'offrire all'accusato la possibilità di contrastare le tesi del tecnico di parte di ufficio attraverso la tesi veicolata nel processo dal proprio consulente. Non consentire alla parte che lo richiede che il proprio tecnico esprima in contraddittorio le ragioni integra una lesione del diritto di difesa, dato che si impedisce alla parte di contraddire una prova sfavorevole con le armi disponibili che, nel caso della prova scientifica, si traducono nella veicolazione nel processo di un parere tecnico antagonista". Putacaso, questa sentenza prende proprio in considerazione anche la mera acquisizione dell'elaborato. Perché quell'acquisizione non



è altro che il parere cartolare, scritto, di un tecnico - del nostro tecnico - agli atti del processo. E cosa dice la Cassazione? “La mera illustrazione di un parere cartolare in un processo ancora caratterizzato da oralità ed immediatezza, qual è quello ordinario penale, non assume la stessa capacità dimostrativa di un confronto diretto in contraddittorio”. Quindi la mera acquisizione porta ugualmente alla lesione del diritto di difesa.

Presidente e signori della Corte, non vi voglio ulteriormente tediare. Mi riporto a quanto scritto nell’atto di impugnazione chiedendo la nullità della sentenza correlata alla nullità dell’ordinanza del 13 gennaio 2021. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato. Adesso tutti gli altri interventi, sempre sulle nullità, degli altri difensori.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO**

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Affrontiamo adesso un’altra questione di nullità che ha avuto una rilevanza significativa perché ha visto anche l’intervento della Corte di Cassazione sul punto.

Qual è la questione? Vi racconto cosa era accaduto. Erano già stati sentiti tutti i testi del Pubblico Ministero. Era stato reso l’interrogatorio... più correttamente, esame dibattimentale del direttore dello stabilimento che era sostanzialmente il soggetto tecnico che dava le sue risposte tecniche rispetto a quello che era il paradigma accusatorio e rispetto anche a tutto quello che era stato detto, perché il processo penale si forma proprio così, con le contestazioni da parte dei Pubblici Ministeri che per primi devono - loro - provare l’accusa. Quindi, sottoposto ad esame dibattimentale l’Ingegnere Capogrosso, si passa al testimoniale dei miei testi, cioè stavamo sentendo i testimoni. Io sono anche difensore del Responsabile Civile e avevo tanti testimoni da sentire. Quindi io già mi sto difendendo: ci siamo già difesi con l’Ingegnere Capogrosso, ci stiamo difendendo con i testimoni dando tutte le giustificazioni del caso. Che succede? Succede a un punto che il Pubblico Ministero ci fa prima un avviso, si dice ai sensi del 430. Cioè il Pubblico Ministero ma anche gli avvocati possono fare indagini sempre, cioè le indagini non si interrompono mai (addirittura pure nella fase esecutiva della sentenza io posso fare attività di indagini difensive). Quindi il Pubblico Ministero fa un’attività integrativa di indagine e lo può fare. Fin qui tutto legittimo. Però che cosa dice il Codice? Che le attività di indagine si fanno per fare che cosa? Nel dibattimento per fare delle richieste al Giudice. Ma non è che sta scritto da nessuna parte che tu ti alzi e chiedi:

“Interrompiamo l’Avvocato Annicchiarico, interrompiamo il Responsabile Civile. Fateci posto. Ci sono nuovi testi, ci sono nuove indagini. Giudice, me li fa sentire?”. Un Giudice avrebbe detto: “Pubblico Ministero, hai fatto una richiesta però hai fatto una richiesta fuori dal Codice. La puoi fare la richiesta che vuoi fare ma, in questo momento, la puoi fare solo alla fine del processo”. Perché alla fine del processo si riapre una finestrella però è una finestrella stretta stretta, non è una finestra larga, una porta amplissima - come quella iniziale - in cui puoi portare tutti i testi che vuoi. Puoi fare la richiesta alla Corte e dire: “Queste sono delle prove e dei testimoni assolutamente necessari ai fini della decisione, cioè senza questi non puoi decidere”. Solo questo è il motivo che ti può portare a chiedere in quel momento che le tue attività di indagine possano trovare, nel contraddittorio delle parti, ingresso in un processo. Quindi il paradosso che ci è accaduto - tra i tanti - è stato che io mi sono dovuto sedere e ho dovuto interrompere i miei testimoni. È stata accolta la richiesta del Pubblici Ministeri e abbiamo sentito tantissimi testimoni che erano stati sentiti nella fase delle indagini da parte dei Pubblici Ministeri... lasciamo perdere dove - in un altro processo - perché adesso vi interessa poco, dovete derimere la questione. Noi, a quel punto, ci siamo sentiti persi! Perché la giurisprudenza era tutta con noi e l’avevamo indicata in tutte le maniere! Abbiamo eccepito immediatamente la nullità, la lesione del diritto di difesa perché in quel momento... io ho fatto sentire Capogrosso, ho fatto sentire i miei testimoni, abbiamo fatto sentire le difese tecniche. Era finito ormai il momento dell’Accusa! Mi si è riaperta dopo una finestra - una finestra pesante però! - di tanti testimoni che non erano, secondo il crisma del 507, assolutamente necessari ai fini della decisione e non erano stati sentiti alla fine, dopo tutti quanti i nostri testimoni, dopo che il Giudice magari si è fatto veramente un’idea (“Forse c’hanno ragione anche gli avvocati per quello che dicono”). La decisione non è stata presa in quel momento. Allora, a quel punto, abbiamo fatto una cosa che non si fa mai: abbiamo fatto un ricorso per saltum in Cassazione, abbiamo detto al Giudice supremo di Cassazione “Vienici incontro! Vienici incontro perché qui sta succedendo qualcosa che è fuori dal diritto, è fuori dal Codice di Procedura Penale”.

Leggerete - è agli atti - che la Cassazione ci dice due cose. La prima: “Avvocato, il ricorso per saltum non lo poteva fare”. “Perché?”. “Perché potrà fare l’appello”. Ce lo dice la Cassazione “Potrà fare l’appello”: quell’appello che voi avete letto, quell’appello che è sul vostro scranno adesso per la decisione. “Potete devolvere questa questione - dice la Cassazione - alla Corte di Assise e d’Appello, cioè a voi. Però stigmatizza il comportamento della Corte e dice: “L’ordinanza è errata, errata”. La Corte di Cassazione ha già deciso la questione da questo punto di vista, ve la rimette al vostro

apprezzamento ma ha già dato la sua indicazione perché ha detto quello che vi ho detto prima io: è assolutamente legittimo fare le attività integrative di indagine. Ma che c'entra con le richieste al Giudice non incanalate nei momenti processuali idonei? Cioè io posso farmi le mie indagini ma chiedere solo quando è il momento, mentre è stato consentito di chiedere quando non è il momento.

E voi rendetevi conto, signori Giudici della Corte d'Assise... siamo stati apostrofati con parole: "abusatori del diritto", con "coloro i quali avevano intenti defatigatori", con "coloro i quali volevano in qualche modo far cadere il processo". Vi do la prova ulteriore - come ve l'ho data l'altra volta - che noi la questione l'abbiamo posta immediatamente e siamo stati così corretti che, dopo che è arrivata alla Corte di Cassazione la nostra sentenza, l'abbiamo portata all'attenzione della Corte, gliel'abbiamo messa sul tavolo e abbiamo detto a quel punto "Guarda che la Cassazione ha detto che è errata". Neanche dopo il provvedimento della Cassazione siamo stati ascoltati: perché la Corte d'Assise è rimasta della sua posizione ed è andata avanti perché bisognava andare avanti, perché l'unico mantra era andare avanti.

Quindi, anche da questo punto di vista, questa è una questione - a mio avviso - di nullità perché è stato leso il diritto di difesa (così l'abbiamo declinata). Ma in più - ve lo dirà meglio di me l'Avvocato Perrone - la Cassazione stessa ha detto: "Attenzione, che quando c'è una così forte illegittimità che va ad attingere di inutilizzabilità delle prove che poi vengono utilizzate invece in sentenza...". Come hanno fatto: in questo caso le hanno utilizzate per provare un dolo - a mio sommo avviso, assolutamente inesistente - ma sono state utilizzate con quel fine. "A quel punto - dice la Cassazione - nel momento in cui colpisco al cuore la sentenza con una prova che metto a fondamento del castello, se quella prova la tolgo ed è inutilizzabile, la conseguenza non è una inutilizzabilità parziale ma è la nullità della sentenza con regressione del procedimento al primo grado", come è accaduto già in passato nella sentenza di cui vi parlerà molto meglio di me l'Avvocato Perrone. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie, Presidente.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE**

AVVOCATO L. PERRONE - La questione - ve l'ha illustrata il collega Annicchiarico - è una questione processuale molto bella. Perché non è vero che la giurisprudenza era dalla nostra parte: perché la giurisprudenza non esisteva sul punto ma era - come al solito - un dover ragionare sui principi ed è un qualcosa che obiettivamente è risultato

particolarmente ostico alla Corte di Assise. Ragionare sui principi, nel senso che un punto fondamentale che mai nessuno di noi ha mai messo in discussione - che è indiscusso e indiscutibile - è che l'attività integrativa di indagine è un potere riconosciuto alle parti in ogni stato e grado del procedimento. Ma sulla base di questo, sulla base di questo principio che è consacrato in tutte le sentenze della Suprema Corte in materia, la Corte di Assise ha inteso rigettare le nostre questioni non focalizzando quello che era il punto fondamentale che non era evidentemente questo. Il punto che noi ponevamo all'attenzione - e su cui non vi era produzione giurisprudenziale - era evidentemente un altro. Fermo restando il principio che l'attività integrativa di indagine è un'attività che non conosce limiti e che quindi ben può essere svolta dopo le fasi processuali del 468 e del 493, la richiesta di ammissione da parte dell'Ufficio di Procura e soprattutto il provvedimento di acquisizione da parte del Giudice in che forme e in che tempi deve avvenire? Era questo il punto. Se voi invece andate a leggere tutte quante le ordinanze che noi abbiamo impugnato - che sono 8 marzo 2017, 9 maggio 2017, 15 maggio 2019, 21 maggio 2019, 8 luglio 2019, 11 febbraio 2020 - ripetono, da parte della Corte di Assise, tutte la stessa cosa: riprendendo le massime della banca dati che avevano in Camera di Consiglio dicono "Ma l'attività integrativa di indagine non conosce limiti per il Pubblico Ministero, può essere svolta in qualsiasi momento". Sovrapponendo due concetti evidentemente distinti: un conto è lo svolgimento dell'attività integrativa di indagine e un conto è l'acquisizione del dato probatorio rinveniente dall'attività integrativa di indagine. Ed è questo l'elemento che noi ponevamo all'attenzione della Corte.

Vedete, quando - il 20 gennaio del 2020 - è stata celebrata l'udienza dinanzi alla Suprema Corte di legittimità... guardate, lo dico veramente con assoluta lealtà: quel ricorso per Cassazione fu fatto nella piena consapevolezza di stressare il principio dell'abnormità, perché eravamo consapevoli che evidentemente era molto tirato connotare quelle ordinanze - in particolare l'ordinanza dell'8 luglio del 2019 - in termini di abnormità strutturale o di abnormità funzionale. Però noi speravamo che la Corte di Cassazione comunque cogliesse l'occasione per fare chiarezza su un punto su cui non vi era stato mai un pronunciamento chiaro. Io sfido chiunque - Presidente - nell'esperienza di ciascuno di noi, a trovare una sentenza della Cassazione (di inammissibilità) in cui poi la Cassazione stessa faccia dieci pagine di motivazione e in cui accoglie, in sostanza, le ragioni di doglianza del ricorrente dichiarando inammissibile per quel profilo di mancanza di abnormità e non condannandolo neanche al pagamento della Cassa delle Ammende, proprio a dimostrazione per dire "Okay, la questione era oltremodo fondata ma evidentemente me l'hai posta in modo intempestivo perché la devi recapitare - come

è stato fatto - al Giudice dell'impugnazione”.

Quando noi - con la lealtà che vi ha rappresentato l'Avvocato Annicchiarico - immediatamente dopo il deposito depositammo alla Corte di Assise il pronunciamento della sentenza 163 del 2020, la Corte andò in Camera di Consiglio e uscì con un'ordinanza che è quella dell'11 febbraio del 2020. Presidente, è un'ordinanza confessoria. E' un'ordinanza confessoria perché se voi leggete l'ordinanza dell'11 febbraio del 2020 - al punto e) - loro dicono: “Vabbè, in fin dei conti la Cassazione ci ha presi - mi si passi il termine - un po' a schiaffoni però è un'inutilizzabilità. C'è il principio del 185, quindi comunque è un principio che non si propaga, che non va eventualmente a determinare una nullità successiva”.

Ma veramente l'aspetto che mette conto stigmatizzare fortemente è che, a fronte di questa consapevolezza manifesta nel punto e) dell'ordinanza dell'11 febbraio del 2020, quando si giunge nell'udienza del 19 gennaio del 2021 - che è l'udienza deputata alle letture consentite, cioè quella in cui si fa il punto e il Giudice raccoglie gli elementi poi ritenuti utilizzabili ai fini del decidere - esattamente la Corte afferma, in relazione proprio ai verbali testimoniali dell'attività integrativa di indagine, che alla fine la Cassazione aveva detto che la loro ordinanza non era abnorme e che quindi di questi relativi verbali si potesse dare lettura ai fini della decisione, quindi proprio nella piena consapevolezza di utilizzare ai fini della decisione elementi di prova chiaramente inutilizzabili, da come loro stessi hanno scritto al punto e) della ordinanza dell'11 febbraio del 2020.

Io non voglio richiamare la teoria americana dell'albero dai frutti avvelenati però mi pare evidente che consapevolmente, Presidente, la Corte abbia inserito... creando un corto circuito giuridico perché mi pare palese la violazione di tutto uno scenario di norme (dal 191 al 507, al 511, al 526). È palese, è manifesto, è confessato! Non può non essersi poi manifestato anche con un effetto travolgente su una sentenza il cui impianto motivazionale si fonda essenzialmente - ai fini dell'elemento soggettivo di questo dolo di cui al capoverso del 434 - proprio su questo dato testimoniale acquisito e fatto entrare nel processo con modalità assolutamente illegittime. “Illegittime” detto non da me ma detto dalla Cassazione: perché il punto 6 della sentenza della Cassazione ha affermato proprio il principio fondamentale su cui oggi ci dobbiamo confrontare, ovvero che quelle ordinanze non erano conformi a legge in quanto proprio era intempestiva l'ordinanza ma soprattutto era errato il canone motivazionale sottostante. Perché, come vi ha spiegato l'avvocato con le quattro frecce... perché l'Avvocato Annicchiarico a un certo punto, mentre stava svolgendo la sua attività, è stato messo in una corsia di emergenza con le quattro frecce perché doveva entrare la parentesi probatoria. Sono state coniate anche nuove figure processuali! Se voi leggete quelle ordinanze, la Corte

di Assise ha ritenuto legittimo aprire parentesi probatoria. Mi dite voi cos'è una parentesi probatoria? Se io vado da un ragazzo iscritto al primo anno di Giurisprudenza e gli faccio la domanda "Mi spieghi cos'è la parentesi probatoria?", quello mi guarda allibito perché è una figura che non esiste. Ma in questo processo è esistita anche la finestra probatoria, chiaramente abusiva ai sensi del 44 del Testo Unico, una finestra totalmente abusiva!

PRESIDENTE A. DEL COCO (*fuori microfono*) - C'è la sanatoria!

AVVOCATO L. PERRONE - C'è la sanatoria, infatti. Speriamo che non ci sia in questo processo la sanatoria!

Vedete, il problema è che questi dati testimoniali che sono stati inseriti in corso di avanzata istruttoria dibattimentale sono stati richiesti intempestivamente dall'Ufficio di Procura e soprattutto ammessi dalla Corte di Assise con il canone della non manifesta superfluità, ai sensi del 190. È su questo che poi la Corte di Cassazione è stata fortemente censoria nei confronti del ragionamento operato dalla Corte.

Il manifesto della Corte di Assise lo rinvenite nella ordinanza del 21 maggio del 2019 in cui loro affermano: "Come già osservato, il termine del 468 non è applicabile all'attività integrativa delle parti"; cosa che - abbiamo detto - nessuno di noi ha mai messo in discussione. "Altrettanto è da ritenersi privo di fondamento - ecco qui il vulnus del ragionamento - il richiamo alla disciplina di cui all'Articolo 507" che non è una questione formale di lana caprina perché tra il 190 e il 507... sono proprio due canoni motivazionali assolutamente diversi, sono due momenti processuali assolutamente diversi che vanno tenuti distinti. È qui il ragionamento viziato della Corte: "Il Giudice del dibattimento non è tenuto a verificare la assoluta necessità della prova al fine della decisione ma deve soltanto garantire che la prova da assumersi a seguito dell'attività integrativa di indagini espletata dalle parti rispetti il disposto del 526 che stabilisce che, al fine della decisione, non siano utilizzabili prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento ai sensi del 191". Hanno tradito la loro stessa ordinanza! Perché nel 2019 dicono questo; nel 2020, quando gli mettiamo sul tavolo - con grande lealtà, perché ce la potevamo tenere nelle borse - quella Corte di Cassazione (quella sentenza), loro dicono "No, effettivamente è una prova inutilizzabile", quindi rinnegando il loro stesso percorso motivazionale dell'ordinanza del 21 maggio del 2019.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma poi la utilizzano!

AVVOCATO L. PERRONE - E poi la utilizzano.

I due problemi, i due cardini fondamentali del ragionamento sono la tempestività della richiesta formulata dall'Ufficio di Procura come richiesta al Giudice ai sensi dell'Articolo 430 e l'utilizzo - quindi il provvedimento acquisitivo di quelle risultanze - da parte del

Giudice. Vedete, su questo punto la Corte di Cassazione (con la sentenza 163/2020) è stata oltremodo tranciante in quanto ha affermato tre principi fondamentali, cioè che le ordinanze della Corte di Assise erano errate perché, come abbiamo sempre affermato, dice: “La Corte ha errato e ha sbagliato nel ritenere che la norma del 430 funga, al contempo, da deroga alle ordinarie scansioni processuali per la proposizione delle richieste istruttorie”. Il punto è che l’attribuzione di un potere integrativo di indagine alle parti non significa che poi le relative risultanze debbano essere riversate in modo disordinato all’interno del processo ma devono rispettare - le richieste - quelli che sono gli snodi della progressione processuale. È talmente evidente che la Cassazione, proprio come fosse un manuale di diritto penale, ricorre anche a degli esempi e dice: “Sarebbe infatti di immediata percezione l’irritualità dell’ammissione di una prova richiesta in corso di discussione finale o ancor di più nel momento della deliberazione o ancora, fuori dai casi di urgenza, nella fase degli atti preliminari al giudizio”. Ma è la conclusione di questo pronunciamento della Cassazione che rappresenta, in maniera plastica ed evidente, proprio i profili di non conformità a legge delle ordinanze impugnate in quanto afferma “Deve apprezzarsi la irritualità dell’ammissione di prove richieste nel corso dell’istruzione dibattimentale e quindi ben al di là della fase deputata all’ammissione delle domande di prova delle parti e ben prima che il Giudice possa valutare, secondo il criterio dell’assoluta necessità, l’integrazione del corredo probatorio conseguente all’istruzione dibattimentale”.

Quindi proprio questo è il perimetro della non conformità a legge dei provvedimenti che noi abbiamo impugnato, ovvero la intempestività della richiesta formulata dal Pubblico Ministero e l’intempestività dell’ammissione del provvedimento da parte del Giudice improntato a un canone motivazionale clamorosamente errato che non doveva essere quello del 190 ma quello - ben più selettivo - di cui all’Articolo 507.

Quella sentenza della Corte di Cassazione, in ultimo, chiama in causa proprio voi in quanto afferma che “La non conformità a legge del provvedimento e quindi il profilo di illegittimità può essere sindacato dal Giudice della impugnazione”. In questo caso, viziata ed illegittima è l’ammissione del mezzo di prova e non soltanto la sua acquisizione; un’ammissione che è avvenuta evidentemente con abuso del potere istruttorio, con una ricaduta in termini di inutilizzabilità e - a mio avviso - anche con effetti travolgenti sull’impugnata sentenza.

Ma tutto quanto questo ragionamento - Presidente ed eccellentissima Corte - pone in un ruolo di assoluta centralità quella che è la norma del 507 e la motivazione che evidentemente sorregge questo potere officioso riconosciuto al Giudice ai sensi della norma appena citata. In questo senso è assolutamente dirimente richiamare - proprio perché è l’aspetto



di più solare non conformità a legge dei provvedimenti impugnati - la Corte Costituzionale (nella sentenza 73 del 2010) che ha affrontato proprio la tematica della distinzione tra 190 e il 507. Non sto qui a tediarvi. Certamente la conoscete meglio di me. Ma, in quella sentenza, il Giudice delle leggi afferma come il 190 e il 507 siano il giorno e la notte perché evidentemente sono ponderati in ragione di diversi momenti processuali e di diversi momenti conoscitivi del Giudice che certamente è molto più arricchito nella fase di termine dell'istruttoria dibattimentale che non già nella fase del suo esordio, quando naturalmente il canone acquisitivo è un canone molto più largo (quello del 190). Tant'è che la Corte Costituzionale in quella sentenza richiama pronunciamenti a Sezioni Unite del 1992 e del 2006, afferma che la differenza ontologica - proprio giuridica - tra il 190 e il 507 è proprio che l'uno è un canone negativo (nel 190 c'è la non manifesta superfluità o irrilevanza) mentre l'altro è un canone positivo (cioè l'assoluta necessità ai fini del decidere). Sono due cose completamente diverse. Questo pronunciamento del Giudice delle leggi ha inevitabilmente poi condizionato - in positivo - anche quella produzione giurisprudenziale della Cassazione successiva che ha finalmente riconosciuto al 507 non quel ruolo di simulacro difensivo, come molto spesso rinveniamo in taluni pronunciamenti. È una sentenza oltremodo emblematica. In questo senso, Presidente, proprio sui presupposti del 507 e sul canone motivazionale che lo deve sorreggere, lo rinveniamo in una pronuncia molto interessante - che è la 43306 del 2014 - in cui, ragionando a contrario, vi è proprio la fondatezza del nostro ragionamento in quanto, in quella pronuncia, la Cassazione pone un parallelo tra il teste de relato e il 507 e dice "Ben può il testimone de relato essere assunto in corso di istruttoria dibattimentale e pur in assenza dell'assoluta necessità"; requisiti invece assolutamente indispensabili ai fini del corretto esercizio del 507. Quindi un ragionamento a contrario che riscontra le argomentazioni di una motivazione che deve sorreggere l'esercizio del potere officioso del Giudice ai sensi del 507.

Nel momento in cui abbiamo delineato i due capisaldi del ragionamento che sono - uno - la irritualità e la intempestività... non la irritualità ma la intempestività della richiesta formulata dall'Ufficio di Procura come richiesta da formulare al Giudice ai sensi del 430 e quando abbiamo visto che l'altro caposaldo del nostro ragionamento è l'intempestivo provvedimento acquisitivo da parte del Giudice ai sensi e per gli effetti di una norma errata (quindi ai sensi del 190 e non già del 507). Beh, Presidente, allora possiamo ragionare per principi e spendere anche, nella presente vicenda, quella giurisprudenza della Cassazione che si è formata in ipotesi di prova richiesta tardivamente dal Pubblico Ministero. Il caso emblematico: deposito tardivo della lista



testi, quindi un caso in tutto assimilabile al nostro caso perché è un caso di prova intempestiva, richiesta intempestivamente al Giudice ed acquisita dal Giudice quella prova tardiva ai sensi del 190 e non già del 507.

Io invito le Signorie Vostre a leggere - ma certamente la conoscerete meglio di me - un pronunciamento della sentenza 28371 del 2013 in cui viene dichiarata la nullità della sentenza in quel caso. Ancora vi è una più recente pronuncia - che è quella della Sezione Sesta del 30 aprile 2019 (la 4119) - in cui si dice che “Il principio dell’invalidità derivata del 185 non è applicabile con riferimento all’inutilizzabilità, sicché la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo ritenersi nulla per difetto di motivazione qualora non sussistano prove ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarle”.

In questo caso l’impianto accusatorio... e non voglio sconfinare nel merito perché - come mi sono attenuto all’ordinanza del 5 febbraio 2016 non chiedendo un rito alternativo, un interrogatorio o quant’altro - non voglio entrare nel merito attenendomi alla sua ordinanza. Ma è evidente che l’impianto motivazionale della sentenza sul punto del profilo soggettivo del 434 - di questo veramente ipotetico 434 nella sua declinazione aggravata - si fonda proprio sulle risultanze di queste deposizioni testimoniali che evidentemente hanno un effetto travolgente, la cui inutilizzabilità ha un effetto travolgente in termini di nullità anche sulla sentenza che evidentemente sarà, sul punto, carente di motivazione.

Quindi, Presidente, io mi riporto al motivo che ho sviluppato nel mio atto di impugnazione chiedendo la declaratoria di nullità di tutte quante le ordinanze oggetto di impugnazione per le ragioni che vi ho pocanzi esplicitato, con tutte le conseguenze e gli effetti di legge che da questa declaratoria ne derivano. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie, Avvocato Perrone.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, proprio in relazione alla questione che abbiamo affrontato adesso, le deposito, per una consultazione più immediata...

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì. Se avete sentenze va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche sentenze. ...l’elenco delle udienze per dare idea a tutti di quanto corposo era, dalla mattina alla sera: 10 giugno, 11 giugno, 12 giugno, 18 giugno, 19 giugno, 24 giugno, 25 giugno, 26 giugno, 1 luglio, 8 luglio, 9 settembre, 10 settembre, 17 settembre. In tutte queste udienze ci sono stati questi testimoni che sono stati sentiti. Abbiamo impugnato tutto. Le depositiamo quella sentenza a cui facevamo riferimento prima.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Quella ce l’abbiamo, quella della Cassazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Del 2013?

PRESIDENTE A. DEL COCO - No, quella del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Quelle lì ce le avete, immagino.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le deposito - ma per comodità di consultazione - la sentenza della Terza Sezione del 28.5.2013 (la numero 28371) che prevede in maniera specifica che, a fronte di una declaratoria di inutilizzabilità così massiva, c'è la nullità della sentenza.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene.

P.G. M. BARRUFFA (*fuori microfono*) - Non c'è opposizione.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Non ci sono questioni su queste...

P.G. M. BARRUFFA (*fuori microfono*) - No, no.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Anche perché è solo materiale ricognitivo. Va bene. Altri interventi, per cortesia?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per alternarci un attimo parla l'Avvocato Convertino - così sentite una voce un po' diversa - e poi riprendiamo con le nostre.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Facciamo così, a questo punto: dieci minuti di pausa e poi riprendiamo.

*Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:17 e riprende alle ore 12:48.*

PRESIDENTE A. DEL COCO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Grazie, Presidente. Avvocato Convertino.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO**

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io prendo la parola e vi ruberò qualche minuto per rappresentarvi una questione che attiene a un legittimo impedimento del mio assistito (Giovanni Rebaioli) che, per ragioni di salute, non ha potuto partecipare all'udienza del 24 gennaio del 2018. Chiaramente quindi il riferimento, rispetto all'atto di impugnazione che abbiamo depositato e che è già all'attenzione delle Signore Vostre, è all'impugnazione specifica di questa ordinanza emessa in primo grado proprio all'udienza del 24 gennaio del 2018.

Vedete, signor Presidente e signori Giudici della Corte, ritengo che questa ordinanza rappresenti davvero icasticamente quello che è stato il metodo ed il metro di giudizio utilizzati dalla Corte d'Assise in primo grado per vagliare e per decidere gran parte delle questioni sollevate e proposte da queste Difese. D'altronde ne avete avuto già contezza

analizzando quanto accaduto con l'Articolo 11, analizzando le ulteriori questioni che vi sono state sottoposte dai colleghi che mi hanno pregevolmente preceduto. Ma perché dico che questa ordinanza rappresenta icasticamente il metodo e il metro valutativo dei Giudici di prime cure? Perché esattamente come accaduto con l'ordinanza risolutiva della questione relativa all'Articolo 11, esattamente come accaduto con le altre ordinanze che poco a poco stiamo vedendo insieme in queste prime giornate di udienza, l'analisi e la sensazione che restituisce l'analisi anche di questa ordinanza - quindi l'ordinanza del 24 gennaio del 2018 - è un'amarissima sensazione che i Giudici di prime cure abbiano operato al contrario, cioè siano partiti da decisioni per poi cercare in qualche modo di ritagliare un ordito motivazionale che in qualche modo potesse giustificare quelle decisioni preassunte. Lo dico soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari: è una sensazione amarissima per noi avvocati - ma credo per tutti gli operatori di giustizia - quando si ha la sensazione, leggendo un provvedimento emesso dai Giudici che per noi rappresentano coloro ai quali noi affidiamo le nostre ragioni e che dovrebbero dirimere facendo giustizia sulle questioni... leggere dei provvedimenti come questo e come quello che abbiamo visto nelle scorse udienze e come quelli che ancora avremo modo di vedere successivamente, lascia una sensazione di sconforto davvero mortificante sotto certi aspetti.

Ma andiamo per gradi. Come vi dicevo, l'istituto e la questione in rilievo nel caso specifico sono correlati ad uno dei principi cardine su cui si fonda il nostro ordinamento processualpenalistico. Il principio è quello del diritto dell'imputato di partecipare direttamente e attivamente al processo nei suoi confronti. È un diritto sacro al quale solamente l'imputato può decidere di rinunciare. Ed è un diritto talmente importante che non a caso lo trovate sacramentato nella carta fondamentale - quindi nella Costituzione - negli Articoli 24 e nell'Articolo 111 che sanciscono il principio del contraddittorio, laddove in questa parola è appunto espresso tutto il significato della possibilità e del diritto di poter partecipare al processo e difendersi provando direttamente all'interno del processo. Ma è un diritto talmente sacro che è sacramentato e tutelato anche a livello della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (l'Articolo 6 della convenzione si occupa specificamente di tutelare questo diritto). E' un diritto tutelato anche dal Patto Internazionale sui diritti civili e politici (nel caso specifico dall'Articolo 14).

Guardate, questo richiamo - che può sembrare a volte tedioso - di norme serve non per una manifestazione di un esercizio di bravura o di un esercizio mnemonico ma serve per darvi la possibilità di toccare con mano - soprattutto a voi Giudici Popolari - che qui siamo davanti ad un diritto talmente importante che assurge anche a qualcosa di più di un diritto: siamo di fronte ad un requisito fondamentale del corretto esercizio dell'equo

processo, siamo di fronte ad un requisito indefettibile per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Ed è talmente importante questo diritto, signori Giudici, che il legislatore si è preoccupato di inserire una norma specifica nel Codice di Procedura Penale - che è il Codice che disciplina il rito del processo penale (è l'Articolo 420 ter l'articolo specifico a cui sto facendo riferimento) - che disciplina proprio le ipotesi in cui l'imputato che vorrebbe partecipare al suo processo non può farlo a causa di un impedimento. E cosa dice la norma? La norma dice (comma primo): "Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il Giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato". Comma secondo: "Con le medesime modalità di cui al comma primo, il Giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore".

Vi anticipo - l'ho fatto già nell'incipit del mio intervento - che noi nel caso specifico, con riferimento alla posizione del signor Rebaioli, ci stiamo occupando di un caso di legittimo impedimento per un problema di salute.

Ma, guardate, il dato normativo ci restituisce la sensibilità straordinaria che il legislatore pone sulla tutela di questo principio fondamentale, una sensibilità che spinge il legislatore a dire: "Guardate che anche quando non risulta ma appare probabile che l'assenza dell'imputato sia rimandabile ad un caso fortuito o alla forza maggiore, allora io Giudice, anche d'ufficio...". Non serve nemmeno l'impulso della parte. "...anche d'ufficio - perché devo tutelare la partecipazione dell'imputato al suo processo - intervengo e faccio un provvedimento di rinvio dell'udienza". E questa attenzione spasmodica che il legislatore ripone nella tutela del diritto dell'imputato a partecipare al processo si riflette nella nullità che il legislatore ha correlato alle ipotesi in cui questo diritto venga violato.

Ormai siete esperti di nullità, ne avete sentito parlare tantissimo in queste due udienze nelle quali abbiamo iniziato questo secondo grado di giudizio. Conoscete gli effetti della nullità, conoscete gli effetti travolgenti della nullità. Questo vi aiuta anche a capire tanti fatti di cronaca che spesso ascoltiamo o di cui veniamo a conoscenza attraverso i mass-media, tanti processi che arrivano in Cassazione poi vengono travolti perché i Giudici rilevano delle nullità che travolgono tutto quanto è stato fatto prima. Il senso della previsione della nullità nel caso specifico è che, se il processo è stato fatto senza che all'imputato sia stato consentito di partecipare, quel processo è nullo. Non ci sono vie alternative!

Bene, io penso che, dopo quello che ci siamo detti, questa previsione così forte della nullità -

questo potere travolgente che il legislatore prevede - non vi sorprenda. Mi riferisco a voi Giudici Popolari: immagino che non vi sorprenda affatto. Chi di voi d'altronde sarebbe felice di vedere il processo a proprio carico celebrato senza che gli sia garantita la possibilità di intervenire, di partecipare, di ascoltare, di parlare col proprio difensore e di dirgli "Avvocato, questo testimone sta dicendo qualcosa che non è vera. Faccia questa domanda"? Chi fa l'avvocato, chi fa il magistrato sa benissimo quanto è importante avere il proprio assistito di fianco e che tipo di contributo ti arrivi quotidianamente sia nella fase preparativa dell'udienza e sia - e soprattutto - nella fase poi esplicativa dell'udienza. Io penso che nessuno di voi sarebbe felice di ritrovarsi in una situazione di questo tipo. Io certamente non lo sarei ma immagino che questo valga per tutti quanti noi. Eppure, Signori Giudici, questo è esattamente quanto è avvenuto al povero signor Giovanni Rebaioli!

Voglio contestualizzare: siamo all'udienza del 24 gennaio del 2018; siamo con circa già cinquanta udienze dibattimentali, istruttorie alle spalle - già celebrate - quando si concluda questa nullità; siamo in pieno corso dell'istruttoria. Conoscete tutti quanti i ritmi (ve lo hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto). D'altronde l'evidenza documentale l'avete agli atti a vostra disposizione. Abbiamo celebrato questa istruttoria dibattimentale con dei ritmi che prevedevano tre udienze settimanali, tutte le settimane.

A gennaio del 2018 siamo nella fase di ascolto dei testi del Pubblico Ministero. Abbiamo ricostruito prima insieme le scansioni procedimentali in cui si articola il processo penale: prima l'escussione dei testi dell'Accusa, poi l'esame degli imputati, poi l'esame dei testi a discarico. In questo caso specifico siamo ancora nella prima fase: quella dell'escussione dei testimoni dell'Accusa. Per quella settimana - non solo per il 24 ma anche per le giornate calendarizzate immediatamente in successione - è prevista l'escussione dibattimentale di alcuni testimoni che hanno una ricaduta probatoria fondamentale rispetto alla posizione processuale ricoperta dal mio assistito, il signor Giovanni Rebaioli - a quell'epoca era difeso anche dal collega Stefano Lojacono - il quale ci contatta e ci dice: "Io voglio presenziare all'udienza, come ho fatto in altre occasioni". Perché troverete l'evidenza, nei verbali a disposizione delle Signorie Vostre, del fatto che il signor Rebaioli aveva partecipato ad altre udienze dibattimentali. "Io voglio presenziare, voglio partecipare a queste udienze ma, signori avvocati, purtroppo non potrò esserci. Sto male e il mio medico mi ha vietato di viaggiare".

Piccola perentesi che ci aiuta, come sempre, a calare i fatti - che possono sembrare astratti leggendo le fredde carte - nella realtà reale, nella concretezza. Il signor Giovanni Rebaioli, alla data del 4 gennaio, era un signore con settant'anni di età che viveva - e vive - in un paesino in Valcamonica, in provincia di Brescia: siamo a oltre mille

chilometri di distanza rispetto alla sede di celebrazione del procedimento a suo carico. Ci contatta, ci dice che sta male e ci invia un certificato medico. Questo avviene la sera precedente all'udienza del 24, quindi in data 23 gennaio. Io e il collega Lojacono immediatamente, all'incipit dell'udienza del 24, depositiamo questo certificato medico. Si tratta di un certificato rilasciato dalla Dottoressa Giarelli, medico di Bienno, borgata di Berzo Inferiore che è appunto questo piccolo Comune in Valcamonica in cui vive il signor Rebaioli. Il medico attesta che il signor Rebaioli era affetto da broncopolmonite al polmone sinistro e da riacutizzazione di colite ulcerosa. Nel certificato il medico attestava inoltre che "Il paziente è assolutamente impedito dallo spostarsi dal proprio domicilio ed è assolutamente impossibilitato a viaggiare"; prescriveva poi la prosecuzione di una terapia farmacologica che prevedeva l'assunzione, tra l'altro, di alcuni antibiotici finalizzati proprio a contrastare l'evolversi della grave infezione polmonare e prevedeva una prognosi di dieci giorni, salvo complicazioni. A corredo di questo certificato medico avevamo prodotto - perché ci era stato mandato sempre telematicamente dal signor Rebaioli - anche una impegnativa che prevedeva che lo stesso, il giorno successivo (il 24, cioè il giorno della celebrazione dell'udienza), doveva sottoporsi, presso il vicino ospedale di Esine... sul punto ci torneremo perché poi questo specifico aspetto ha formato oggetto di uno degli assunti motivazionali utilizzati dalla Corte per assumere la decisione reiettiva dell'istanza di rinvio avanzata da noi avvocati nell'interesse del signor Giovanni Rebaioli. Comunque in questa impegnativa risulta che il signor Rebaioli doveva recarsi presso il più vicino ospedale per sottoporsi a un RX toracico necessario per verificare la stadiazione della malattia.

Abbiamo letto prima insieme il disposto dell'Articolo 420 ter. Vi avevo anticipato che, nello specifico, a noi interessa la assoluta impossibilità a comparire correlata ad un altro legittimo impedimento, come dice la norma. E come funziona il legittimo impedimento per malattia? Ce lo insegna la Suprema Corte. Ovviamente lo dico sempre a beneficio dei Giudici Popolari, non certamente a beneficio dei Giudici togati. Ci insegna la Cassazione che l'imputato che versa in questa situazione - esattamente come in quella in cui versava il signor Rebaioli all'epoca - deve documentare e produrre un certificato medico che attesti la patologia in atto e da cui risulti l'impossibilità di allontanarsi dal luogo di ricovero o dall'abitazione per partecipare all'udienza. Abbiamo visto che tanto è stato diligentemente fatto dal signor Rebaioli. La Cassazione ha poi chiarito che il Giudice, di fronte al deposito del certificato medico, non ha una preclusione rispetto alla valutazione in concreto del concludersi di una situazione di legittimo impedimento ma può valutarla, anzi ha un dovere accertativo rigoroso di valutazione sul punto. Utilizzo il virgolettato delle parole della Suprema Corte di Cassazione: "Deve valutare l'effettiva



impossibilità di comparire a giudizio se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute”. Cioè dice la Cassazione: “Giudice, devi valutare, alla luce di quel certificato e poi con altri due strumenti - che adesso, di qui a un attimo, vedremo insieme - se effettivamente si versa in una situazione in cui l’imputato, muovendosi dal proprio domicilio o dal luogo in cui si trova il ricovero, per raggiungere il luogo di celebrazione dell’udienza sarebbe esposto a un rischio per la propria salute”. E quali sono i due strumentini che avrebbe il Giudice per poter condurre questa verifica, questo accertamento? E’ il disporre una visita fiscale: perché il Giudice ha questo potere, può dire “Vado a far visitare l’imputato da un medico al fine di avere un quadro clinico che mi consenta di valutare e di apprezzare in concreto la situazione”. Oppure deve svolgere... ancora una volta mutuo esattamente le parole utilizzate dalla Cassazione Penale in una recente sentenza che è la 21829 del 2022: “Deve svolgere una adeguata valutazione del referto e della patologia, sorretta dalla indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonee a superare il giudizio espresso dal sanitario”. Cioè, in altre parole, la Cassazione impone al Giudice di valutare in modo adeguato - quindi significa tenendo realmente conto di quanto indicato nel certificato redatto dal medico e prodotto dall’imputato - la tipologia della patologia e valutare se esistono delle massime e dei dati concreti che possono in qualche modo essere idonei a superare il giudizio formulato da un medico che certamente ha competenze specifiche in materia - superiori a quelle di tutti quanti noi - per poter valutare se una persona è in grado di spostarsi o meno dal proprio domicilio. Il senso è comunque quello di un dovere accertativo estremamente rigoroso affidato al Giudice dal legislatore.

Ebbene, da qui a un attimo... ho quasi terminato il mio intervento ma mi piace anticiparvi che di qui a un attimo, analizzando i cinque assunti motivazionali sui quali la Corte d’Assise di primo grado ha fondato l’ordinanza reiettiva dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del signor Rebaioli... nulla di tutto ciò è stato fatto perché non è stata disposta la visita fiscale. Lo leggerete in quell’ordinanza (le pagine di riferimento sono le pagine 8, 9 e 10 del verbale stenotipico del 24 gennaio del 2010): non c’è proprio riferimento a una possibile disposizione di una verifica fiscale. Dopo ci torneremo sul punto. Perché la Corte, nel suo iter argomentativo, in qualche modo ha messo in dubbio quanto certificato dal medico, ha messo in dubbio la realtà della gravità delle condizioni di salute del signor Rebaioli. Ma ci torneremo. Il punto è che non è stata disposta la verifica fiscale, non c’è stata alcuna adeguata verifica come - abbiamo visto pocanzi - impone la Cassazione (sorretta da indicazione di dati concreti e massime di esperienza concretamente idonee a superare il giudizio espresso dal medico del signor Rebaioli). Nulla di tutto ciò è stato fatto. Quello che troverete in quella motivazione sono soltanto

delle argomentazioni apparenti.

Mi piace mutare l'espressione che ha utilizzato l'Avvocato Caiazza nella scorsa udienza, quando ha parlato di "acrobazie motivazionali". Siamo di fronte, ancora una volta, ad un esempio lampante di acrobazie motivazionali. Siamo di fronte ad una motivazione cosmetica, cioè ci lascia l'impressione di motivare la Corte d'Assise di primo grado ma in realtà non motiva, in realtà non giustifica come ha superato un giudizio così tranchant da parte del medico che aveva detto "Signor Rebaioli, hai la broncopolmonite, non ti puoi muovere da casa". Non è muoversi da casa: "Esco dalla porta, tre chilometri e ho raggiunto la sede di celebrazione del processo. Stiamo parlando di una persona che viveva - e vive - a mille chilometri! E perché parlo di cosmetica motivazionale, perché utilizzo una espressione così forte? Perché dico che leggendo quella ordinanza si ha la netta sensazione delle difficoltà che ha avuto il sarto a ritagliare quel vestito per una decisione che aveva già assunto, come vi ho detto prima? Perché? Perché è semplice, signori Giudici! Leggiamo insieme questi cinque assunti motivazionali e anche voi - come noi - avrete la possibilità di toccare con mano, di vivere la sofferenza che abbiamo provato noi di fonte a questo genere di decisione!

Quali sono gli assunti motivazionali che la Corte utilizza per rigettare l'istanza? I primi due sono un attacco diretto...

GIUDICE BASSI (*fuori microfono*) - Avvocato, mi scusi, quale udienza?

AVVOCATO D. CONVERTINO - 24 gennaio 2018.

I primi due di questi assunti motivazionali sono un attacco diretto nei confronti della Dottoressa Maria Rosaria Giarelli che aveva redatto quel certificato medico. I latini lo chiamano "argumentum ad hominem", cioè quando non ho argomentazioni reali, concrete per controdedurre alla tesi che mi sta portando il mio interlocutore, io allora attacco la persona, cerco in qualche modo di insinuare il dubbio. "Sì, vabbè. C'è il certificato?". Qua siamo al primo assunto motivazionale. "C'è il certificato? Ma dal certificato - dice la Corte d'Assise per rigettare l'istanza di rinvio - non si evince la specializzazione della Dottoressa Maria Giarelli", cioè in fin dei conti dice "Sì, ha riconosciuto che c'è una broncopolmonite in atto ma in fin dei conti non conosco la sua specializzazione, quindi metto in dubbio il fatto che sia stata realmente in grado di riconoscere quella patologia". Sarebbe bastato - come ho fatto io dopo aver letto, purtroppo, queste affermazioni e dopo aver letto il tenore di questa ordinanza - scrivere su Google il nome di questa dottoressa per vedere che vengono fuori tantissimi risultati che restituiscono il profilo professionale di una dottoressa con oltre quarant'anni di esperienza professionale, assolutamente stimata dalla comunità in cui esercitava. E non è provocatorio dire "Sarebbe bastato utilizzare le fonti aperte, sarebbe bastato utilizzare Internet". Perché vi



invito a leggere la pagina 1539 della sentenza dove troverete un passaggio in cui i Giudici della Corte d'Assise hanno utilizzato... evidentemente su temi reputati meritevoli di maggiore approfondimento rispetto a questo che attiene alla salute del signor Rebaioli. Sono andati su Internet e hanno addirittura inserito, nell'ordito motivazionale della sentenza, un link relativo ad un articolo del quale non avevamo minimamente parlato nel corso dell'istruttoria dibattimentale! Qui non voglio aprire spazi a temi di cui ci occuperemo in seguito. Ma questo è, questa è la realtà!

Il secondo assunto motivazionale - come vi dicevo - è, ancora una volta, l'argomento ad hominem (contro la dottoressa): "Sì, vabbè, c'è il certificato. Non conosco la sua specializzazione". "Inoltre - dice la Corte d'Assise - dal certificato non si comprende se ha visitato il signor Rebaioli". Recito a memoria il passaggio dell'ordinanza: "E' legittimo presumere che la dottoressa si è limitata a certificare quanto riferito dal signor Rebaioli". Ma vi rendete conto, signor Presidente e signori Giudici della Corte tutti? Vi rendete conto delle difficoltà motivazionali che ti spingono a dire che una dottoressa con quarant'anni di professionalità possa essersi spinta a scrivere quello che le dice uno dei suoi non so quanti pazienti? Come se io chiamassi il mio medico e gli dicessi: "Attestami che ho la broncopolmonite". "Siamo legittimati a presumere": ma legittimati a presumere cosa? La Cassazione dice: "Devi fare un vaglio rigoroso. Hai lo strumentino che è quello della verifica fiscale. Disponila! Non ti fidi di questo impostore, non ti fidi di questa impostora che è la Dottoressa Giarelli? Allora disponi la verifica fiscale". Se la dottoressa è un impostore!

Il terzo assunto motivazionale è, ancora una volta, un argomento ad hominem. Ma questa volta l'obiettivo non è più la dottoressa ma è quel cattivone del mio assistito: è l'imputato, è il Rebaioli. Come vi dicevo c'è, nel tessuto motivazionale di quest'ordinanza, il dubbio che siamo di fronte a persone che hanno giocato al gioco delle tre carte, perché di fatto questo dice la Corte di primo grado. E che cosa dice contro il Rebaioli? Dice che è stata intempestiva la sua comunicazione: dice che, dalla documentazione che gli è stata prodotta, risulta che lo stesso era in cura farmacologica - per questa patologia - quantomeno a partire dal 17. Ricordatevi: l'udienza è del 24, il certificato è del 23. La Corte rileva, dal certificato stesso, che la terapia farmacologica era iniziata già dal 17.

Poi c'è un passaggio bellissimo: "Ne discende che l'imputato avrebbe dovuto comunicare sollecitamente detta condizione di salute ritenuta impeditiva della comparizione in udienza, in modo da permettere un'adeguata organizzazione dello svolgimento del dibattimento". Signori, mi viene da ridere! Ma è un sorriso amaro questo! Mi sento preso in giro da questo passaggio motivazionale! Quale sarebbe stata la possibilità di permettere l'adeguata organizzazione dello svolgimento del dibattimento, se la notizia

di questa malattia fosse stata comunicata il 17 piuttosto che il 23, a fronte di un calendario che - come abbiamo visto - era prestrutturato con tre udienze settimanali calendarizzate in modo fisso? Quale organizzazione straordinaria avrebbero garantito al mio assistito? Quando sarebbe bastato rinviare di dieci giorni, fermare il treno per dieci giorni. No, era un treno che doveva arrivare alla stazione quanto prima! E lo avete visto! Questi sono tutti piccoli tasselli ma il puzzle è lo stesso. Il treno doveva arrivare in stazione. Non c'è broncopolmonite che tenga, non c'è Articolo 11 che tenga, non ci sono questioni che tengano. Non chiedetemi perché - non lo so, non riesco ancora oggi a darmene una ragione - ma è quello che abbiamo vissuto!

Il quarto motivo è quello che dovrebbe essere un pochino quello più di sostanza. In realtà sono tre righe... due righe, anzi, dell'ordito motivazionale in cui la Corte sostanzialmente ci dice che "La documentazione prodotta non consente di valutare in modo compiuto il grado di intensità dello stato patologico; non è irrilevante che il medico non abbia certificato un'eventuale manifestazione febbrile". Cioè ci dice la Corte: "Non ho, di fatto, elementi a sufficienza per reputare che sussista un reale legittimo impedimento. Inoltre, siccome non è certificato che aveva anche la febbre il signor Rebaioli, per me poteva mettersi in macchina, poteva prendere un aereo e raggiungere da Berzo Inferiore la città di Taranto per partecipare a questa esiziale udienza dibattimentale che non poteva essere differita nemmeno di dieci giorni". Ecco perché la cosmetica motivazionale, cioè di fatto non c'è una motivazione.

E poi l'ultimo - a mio avviso il più emblematico - assunto motivazionale speso dalla Corte in primo grado. Perché la Corte, dopo aver detto tutto quello che abbiamo visto nei confronti della dottoressa e nei confronti del signor Rebaioli, dice: "Ma, in fine dei conti, questo certificato medico è pure contraddittorio. Cioè la Dottoressa Giarelli si contraddice perché, da un lato, dice che è assolutamente impossibilitato a muoversi di casa, gli vieta di viaggiare; dall'altro però... guardate un po' che impostori che sono questi imputati! Lo mandano, senza particolari presidi, a svolgere l'RX toracico presso il presidio ospedaliero più vicino". Mi sono preso due minuti di tempo ieri per verificare la distanza tra Berzo Inferiore - Comune di residenza del signor Rebaioli - e l'ospedale di Esine che è quello che, come vedrete dalla documentazione in atti, è il luogo dove la mattina dell'udienza effettivamente il signor Rebaioli è andato per effettuare questo RX toracico. Sono la bellezza di 5,1 chilometri; Google mi restituisce un risultato di sette minuti di percorrenza in auto. Ho fatto lo stesso lavoro inserendo la sede giurisdizionale, la sede della Corte d'Appello di Taranto dove il processo era in corso di svolgimento. Il risultato: sono 1.700 chilometri; dieci ore e diciassette minuti in auto da compiere in pieno gennaio. Un ultrasessantenne con una broncopolmonite in atto!

Allora, signori Giudici, io davvero penso di non dovere aggiungere altro. Io vi affido, rimetto nelle vostre mani la valutazione diretta. Penso, ritengo - e ne sono convinto - che ormai abbiate già tutti gli strumenti necessari per farla autonomamente. Soppesate con le vostre mani il peso specifico di quella tutela spasmodica da cui siamo partiti quando vi ho tediato con la Corte Costituzionale, la CEDU, il Patto dei Diritti, con tutta quell'elencazione di normative e con tutte quelle attenzioni che il legislatore prevede per tutelare come un tesoro il principio del diritto alla partecipazione dell'imputato al proprio processo, con - sull'altro lato e sull'altra mano - lo scempio che di questo diritto è stato fatto nell'ordinanza del 24 gennaio del 2018. Vi ringrazio.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Altri interventi?

**QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO**

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, devo dire la verità: mi è veramente difficile prendere la parola adesso. Devo fare i complimenti all'Avvocato Convertino che ha discusso in maniera encomiabile la questione di diritto che riguardava l'impedimento del suo assistito e quasi mi viene di affidare le conclusioni che riguardano l'impedimento che mi riguarda alla sua parola, perché meglio di come ha fatto non saprò sicuramente fare.

In questo processo e due minuti fa abbiamo sentito parlare dell'impedimento assoluto per broncopolmonite dell'imputato Rebaioli. Però purtroppo, nonostante il fatto che penso di avere delle sembianze di persona in salute, in questi cinque anni di processo (dal 2014 al 2021), trecentocinquanta udienze... incarico fiduciario che mi è stato dato all'udienza preliminare. Già immaginate comunque questi industriali del nord che decidono di affidare il loro processo ad un avvocato di Taranto - allora anche abbastanza giovane - con l'unica preghiera che mi fanno e mi dicono: "Avvocato, l'unica cosa: sia presente lei, sia sempre presente lei". Probabilmente avevano avuto esperienze diverse. Mi chiedono questo, questa è la raccomandazione. Con tutte le forze che ho avuto ho partecipato - come potrete vedere - a tutte quante le udienze di questo processo, cercando - con i miei pochi mezzi - di dare un contributo alla definizione di questo procedimento. Vi dico questo perché può accadere che dal 2014 al 2021 - potete immaginarlo - con tre udienze a settimana dalla mattina alla sera e con almeno altri due o tre giorni per prepararle quelle udienze... quindi immaginate quanto possa essere stato un impegno massivo da parte nostra poter fare questo processo. Può accadere che anche al difensore possa succedere qualcosa dal punto di vista della salute.

Beh, avrete sicuramente notato che nel mio atto di appello per Nicola Riva, invece di trattare più

correttamente - dal punto di vista della esposizione degli argomenti - e quindi mettere per primo l'Articolo 11 che ovviamente era il motivo principale dal punto di vista procedurale perché attiene proprio alla vostra competenza (cioè al fatto se potete o no toccare questo processo, se potete o no fare questo processo), io a posta - quindi di proposito - ho invece invertito l'ordine e vi ho messo come primo motivo questo motivo sull'impedimento del difensore, sul mio impedimento. L'ho fatto in maniera provocatoria.

Voi avete visto nel mio precedente intervento sull'Articolo 11 che la Cassazione a Sezioni Unite dice chiaramente: "Attenzione, ci deve essere l'imparzialità del Giudice ma, ancor di più, la apparenza di imparzialità".

In questa ordinanza - che andremo a vedere insieme - ho subito però un attacco personale che non penso di aver meritato. In questa ordinanza sono state riportate delle valutazioni sul mio comportamento e non soltanto sul comportamento processuale - ci mancherebbe altro! - ma addirittura delle valutazioni sul comportamento extraprocessuale, cioè che afferisce alla mia vita privata. Quindi, da questo punto di vista, vi prego di prestare l'attenzione che avete mostrato fino a adesso perché sono stati dei momenti particolarmente toccanti per me personalmente. Voglio trasferirvi queste mie sensazioni.

Che cosa era successo? Nel 2013, proprio perché - come avete visto - ogni tanto la voce la alzo e ogni tanto gli interventi diventano molto appassionati, ho utilizzato male la voce. Me lo ricordo ancora: era un'udienza preliminare. Grazie a Dio il processo è andato bene (era qui a Taranto): c'è stata l'assoluzione di quella persona. Però ho gridato tanto e ho gridato male, perché poi ho imparato dopo che si può gridare ma magari devi imparare anche a fare quello. Però nel 2013 sono stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Forlì. C'era il Professore Vicini che mi ha asportato un polipo alla corda vocale destra. Stiamo parlando del 2013. Da quel momento, dopo l'operazione, non ho mai più avuto problemi. Ho continuato a fare l'avvocato. Immaginate comunque cosa possa significare la voce per un avvocato penalista: è lo strumento di lavoro. Senza la voce un avvocato non potrebbe gridare l'innocenza del suo assistito. Quindi, per me, la cosa era particolarmente importante e rilevante.

Questo processo è stato un processo molto molto molto impegnativo. Non penso che ce ne siano stati altri di queste dimensioni e con un calendario così serrato. Che cosa è accaduto? Stiamo praticamente nel 2018 (14 maggio 2018). Ricordo anche perfettamente come queste udienze... Io abitavo già a Milano. Rientro a Milano dopo l'udienza e inizio ad avere problemi a parlare al telefono, cioè non mi veniva fuori la voce. Io, purtroppo, ho riconosciuto il sintomo perché erano le stesse sensazioni del 2013. Arrivo a Milano. La

prima cosa che faccio è prenotare la visita da una specialista. Mi informo, chiedo chi era la migliore - per quello che mi potevano dire in quel momento - e mi indicano la Dottoressa Cantarella. Fisso una visita - la prima possibile - al 21 di maggio, che è il giorno prima dell'udienza che era stata fissata. Vado da questa dottoressa. La dottoressa fa un esame: mettono praticamente una sonda che entra dal naso e, con una videocamera, filma che cosa c'è dentro. In questo filmato mi riscontrano la presenza di un polipo di nuovo sulla corda vocale destra, quindi la stessa corda vocale che era stata oggetto già dell'intervento di un bisturi qualche anno prima. Quindi potete immaginare per me la paura, l'apprensione circa il fatto che nuovamente vedevo il rischio di dovermi sottoporre ad un intervento chirurgico in anestesia totale (perché sono interventi chirurgici che si fanno in anestesia totale). Prescrizione medica della Dottoressa Cantarella: mi dice "Avvocato, da protocollo internazionale, io non posso operarla immediatamente". Perché io ho chiesto: "Guardi, se c'è lo dobbiamo togliere perché tanto ho visto che è un problema per me, non riesco a lavorare, non riesco a parlare, non riesco a fare l'avvocato", cioè non potevo fare quello che oggi mi avete chiesto di fare (il primo intervento non si sentiva e ho dovuto alzare la voce, ho dovuto farmi sentire, perché l'avvocato si deve far sentire). Allora, a quel punto, la dottoressa mi dice: "Guardi, avvocato, io le devo prescrivere, oltre a quella che è una fortissima terapia di cortisone, anche il riposo vocale assoluto perché il protocollo prevede questo prima che io possa disporre un intervento chirurgico". "Perché?". "Perché questi polipi, con il trattamento con il Deltacortene (con il cortisone) e con il riposo assoluto, alcune volte si riassorbono". Quindi ha detto: "Io non posso, da medico, disporre un immediato intervento chirurgico". A quel punto mi ha fatto una certificazione. Io - correttamente - ovviamente mi sono rivolto ai colleghi per portare all'attenzione della Corte la cosa, ho allegato - correttamente - il documento che attestava il precedente intervento chirurgico e ho chiesto il rinvio dell'udienza. Avrete già visto l'istanza. Ho spiegato le ragioni, ho detto che ero l'unico difensore di Nicola Riva. Avevo fatto presente che ero sempre stato presente alle udienze, avevo rappresentato anche il fatto che comunque la posizione di Nicola Riva era una posizione veramente molto molto particolare perché era un presidente formale ma che nel gruppo si occupava di tutt'altro. Cioè tutti i testimoni erano finalizzati a dimostrare che Nicola Riva a Taranto non era mai venuto e che il suo era soltanto un ruolo formale, quindi una posizione un po' diversa anche da tutte quelle degli altri. Quando ho rappresentato questa cosa era un momento processuale particolare perché non era un momento qualsiasi: era il momento in cui doveva essere sentita la persona che aveva diretto tutte le indagini, quindi non un verbalizzante qualsiasi, un teste qualsiasi ma proprio colui il quale aveva fatto tutte le

indagini del processo. Quindi immaginate l'importanza di questa cosa. Bene, vi sorprenderete nel leggere l'ordinanza se non l'avete ancora letta: perché nell'ordinanza si scrivono delle cose che non avrei mai pensato di dover leggere in un'ordinanza di un Tribunale e di una Corte, perché addirittura mi si dice... io vengo indicato come il difensore/paziente e il difensore/paziente negligente. Ma non negligente perché non ho fatto bene l'avvocato - attenzione, no! - ma perché io nel 2013, dopo l'intervento, sono diventato un disabile latente. Lo scrive la Corte, non sto inventando nulla. Lo troverete scritto, c'è scritto lì. Perché c'è scritto lì? Perché la Corte dice che io avrei dovuto, dal 2013 in poi e anche quando ho incontrato il signor Nicola Riva, dire: "Signor Nicola Riva, guardi che io... mi vede così come sono ma io non sono sano: io sono malato". Perché, per quello che scrive, la Corte dice: "Tu sapevi, sapevi che avevi una malattia". Parlano della poliposi. Io non ho mai avuto la poliposi, non me l'ha mai diagnosticata nessuno! Anche il Professor Vicini - che è un luminare - non aveva detto che avevo la poliposi. Però io, da paziente/difensore, vengo analizzato dal Giudice otorino perché il Giudice otorino dice che io ho la poliposi. Quindi avendo la malattia notoriamente recidivante - dice la Corte di Assise - mi sarei dovuto organizzare. Avete visto: il 14 ho avuto problemi, il 21 me l'hanno diagnosticato, il 22 l'ho messo a disposizione della Corte. E la Corte dice: "No, non è un impedimento serio, non è un impedimento non prevedibile. Tu lo potevi prevedere, tu lo potevi prevedere! Perché tu sei stato un paziente negligente perché non hai fatto la dovuta terapia riabilitativa", quindi stigmatizzano un fatto che attiene ad una vita extraprocessuale. Cioè immaginate un difensore che fa un'istanza di rinvio per un problema cardiaco e sul suo certificato sta scritto che è un forte fumatore: a quel punto gli avrebbero detto che quel comportamento è negligente e quindi "Avresti dovuto prevederlo". E diventa prevedibile anche l'infarto così: "Perché potevi immaginare che se mangiavi troppo grasso, se mangiavi troppi dolci ti sarebbe potuto venire l'infarto. E stiamo facendo il processo Ilva! Devi fare in modo che questa macchina vada avanti! E lo dovevi avvisare il tuo imputato, dall'inizio".

Ma c'è di più, perché non finisce qua quest'ordinanza. Quest'ordinanza mi offende e offende tutti gli avvocati! Perché si scrive in quell'ordinanza che io dovevo presenziare a quell'udienza e dovevo stare seduto qua, fermo e se dovevo fare l'opposizione avrei dovuto dire in silenzio all'Avvocato Convertino o all'Avvocato Urso "Intervieni. Alzati, alzati, di' questa cosa" zitto zitto. Non sto inventando, Presidente: sta scritto qua! Sta scritto che avrei dovuto sussurrare ai cavalli: questo sta scritto! Perché un difensore... ma che vuoi che sia? Se il Pubblico Ministero... il Dottor Buccoliero, con tutta l'amicizia e la stima, non è che in quel processo non ci ha fatto penare con domande



suggestive, con comportamenti da Pubblico Ministero/Avvocato. Gli abbiamo fatto i complimenti, perché questo era il suo modo di fare il processo. Duecentocinquanta mila volte sono dovuto intervenire in questo processo! Se avete letto tutti i verbali l'avete visto: "No, non servi", "Ti puoi far sostituire", "Sei fungibile", "Abbiamo notato che i tuoi collaboratori, i tuoi colleghi di studio ti passavano le sentenze", "Potevi farti sostituire.". Cassazione a Sezioni Unite! Cioè non c'entra niente l'impedimento assoluto del difensore, non deve neanche scriverlo che non... non ho fatto in tempo neanche ad organizzare una difesa! "Ma non lo devi prevedere": hanno scritto anche questo! Hanno scritto l'esatto contrario di quello che dice la Cassazione, esattamente il contrario! Ma anche quando vanno a dire... Vi segnalerò una sentenza della Cassazione che dice chiaramente che l'impedimento del difensore è più importante dell'impedimento dell'imputato, perché l'imputato - dice la Cassazione - dà tutti quanti i contributi che deve dare ma il difensore, la difesa tecnica va tutelata: perché il difensore non può fare il difensore con la febbre, il difensore non può fare il difensore con la gastroenterite, il difensore non può fare il difensore con una corda vocale che gli impedisce di parlare. Il difensore deve fare il difensore perché si sta parlando di condanne - come avete visto - ad oltre venti anni di reclusione e io devo avere il diritto di stare nel processo! Se chiedo un rinvio c'è la sospensione dei termini di prescrizione: significa che non succede niente al processo, non succede niente se viene spostato di dieci giorni, di quindici giorni, di venti giorni, niente! Sono stati un anno e mezzo per scrivere la motivazione della sentenza, però qualche giorno per il Professor Pompa non si poteva aspettare, qualche giorno per me non si poteva aspettare. Tutto il tempo lì! Perché? E io mi sono operato, eh! Io mi sono operato - e il polipo l'abbiamo tolto - perché, dopo il decorso di un po' di tempo, il Deltacortene non ha fatto effetto. Poi in quel momento gliel'ho chiesto: "Io mi devo operare. Che facciamo? Lo facciamo questo rinvio?". Questa volta l'hanno fatto il rinvio, mi hanno consentito di operarmi.

Io non penso di essere un paziente negligente e non penso neanche di avere un deficit latente. Ho discusso quattro giorni di fila - più le repliche - e oggi sentite la mia voce. Non penso di essere affetto da una malattia della poliposi. Se qualcuno volesse sindacare il mio stato di salute... la Cassazione ha detto: "Hai lo strumento della visita fiscale". Questa cosa attiene questa problematica ma attiene anche a un'altra problematica. Perché, nel 2017, questo paziente negligente... questa volta non avevo previsto che poteva succedere che mentre stavamo riuniti in studio a preparare l'udienza... ho incontrato proprio l'Avvocato Loreto. Io esco dallo studio pomeriggio tardi. Ero bianco un cadavere! Vado a casa, da solo perché i miei ormai erano trasferiti a Milano. Vado a casa a Lama, da solo. Sto malissimo, malissimo! Non ho un medico perché qui non ho un medico.



Chiamo Luca Perrone e gli dico: “Luca, io non so come fare. Sto malissimo”. Mi manda il suo medico. Viene il medico a casa, verifica che sto male e che ho la febbre: ho una sindrome gastroenterica. Cercherò di essere il più elegante possibile, anche se è molto difficile essere eleganti. Vedo che anche la Cassazione, quando l’ha descritta, ha parlato in maniera molto più prosaica.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Ci sono molti “colitici” in Cassazione, ma anche qui!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Comunque, nel caso specifico, avevo grossa difficoltà a rimanere soltanto in una stanza senza andare in una più piccola per poi ritornare nella stessa, oltre ad avere la febbre altissima. Potete immaginare il difensore di Nicola Riva, della Riva Forni Elettrici: ero in quelle condizioni e dovevo fare l’udienza. Allora io ho chiesto al Dottor Reo: “Mi fa un certificato medico e mi dà delle medicine, per favore?”. Vi dà la dimensione della veridicità che io stavo così male che il Dottor Reo fa un certificato... C’avevo trent’anni di professione! Fa un certificato dove non scrive la patologia, forse scrive solo quanti giorni dovevo stare (sette giorni). Non lo guardo neanche! Viene la mia segretaria, prende il certificato, lo porta e viene discusso dall’Avvocato Convertino in udienza. A un certo punto fanno un’ordinanza. In quel momento il Dottor Reo aveva detto “Io sospetto la salmonellosi” perché era così devastante la situazione che sospettava la salmonellosi. In quel momento prendono atto della tipologia del certificato. L’Avvocato Convertino dice: “Disponete la visita fiscale. A Lama sta. Vi potete rendere conto delle condizioni in cui è realmente. Si tratta veramente di rinviare qualche giorno”. Lì posso capire questo treno che doveva andare e prima, per la corda vocale, c’era un problema (“Non mi puoi chiedere trenta giorni, mamma mia! E’ troppo”). Questa volta sarebbe bastata verosimilmente una settimana di tempo. “Visto e considerato che metti in dubbio qualsiasi cosa, fai una visita fiscale e vai a vedere come sta quello lì a Lama, in che condizioni è”. Fanno un’ordinanza nella quale dicono: “No, questo certificato non va bene. Questo certificato non va bene perché non c’è la descrizione particolareggiata delle sue condizioni di salute”. Peccato però che, nel frattempo, io il certificato l’avevo visto e quindi avevo chiamato il Dottor Reo e avevo detto: “Dottor Reo, ma che certificato mi ha fatto?”. Il Dottor Reo poi fa il certificato in cui attesta tutto quello che era accaduto, cioè che era venuto a casa, che aveva visitato, che c’avevo... scrive una sindrome gastroenterica febbrile che è quella per cui la Cassazione ha detto: “Guardate, è impedimento assoluto”. Vi ho trovato sentenze identiche proprio sulla stessa sindrome. Portiamo il certificato, viene depositato il certificato. Nonostante il certificato che sostanzialmente andava a neutralizzare tutte quelle che erano le affermazioni che in quel momento erano state fatte dalla Corte per rigettare la mia richiesta di rinvio... nonostante ciò, con un

certificato che attesta tutto quello e con l'Avvocato Convertino che in quel momento spero abbia fatto anche per me lo stesso tipo di intervento che ha fatto oggi per Rebaioli... non ero presente ma lo spero. Ha chiesto la visita fiscale, ha detto: "Non abbiamo paura della visita fiscale. L'abbiamo visto tutti in che condizioni era". Nonostante questo - signori della Corte tutti - il processo è stato fatto senza di me! Nicola Riva non aveva il suo difensore: si è integrata una nullità assoluta. Come avete visto è una nullità assoluta, totale. Ve l'hanno chiesto i Pubblici Ministeri quando mancava il difensore d'ufficio: hanno fatto annullare tutto! Figuratevi il difensore di fiducia che cosa significa! È tutto nullo!

Signor Presidente e signori della Corte, per darvi l'idea che in questo processo noi potevamo dire qualsiasi cosa, potevamo fare qualsiasi questione... non è mai stata accolta una questione procedurale che noi abbiamo fatto, non è mai stata accolta una richiesta che noi abbiamo fatto. Mai, di nessuno! Siamo quasi andati in crisi di identità negli anni successivi perché pensavamo di non saper fare più questo lavoro, abbiamo detto "C'è qualcosa che non va".

Vi ho allegato altre due nullità che afferiscono... anzi altre tre nullità. Una afferisce sempre all'omessa nomina del difensore d'ufficio. C'è un'udienza in cui viene sospeso, come ha fatto prima il Presidente. Però non per mezz'ora, per un quarto d'ora: c'è una sospensione di due ore. Io mi allontano perché ho i miei genitori a Grottaglie, vado a salutare mia madre. A un certo punto si verifica un incidente sulla strada: non si può andare più da nessuna parte. Io da Grottaglie, anche se ero vicinissimo alla Corte, non potevo più arrivare. Vi abbiamo indicato nell'atto di appello che Nicola Riva, per quell'udienza, non ha avuto il difensore (non solo quello di fiducia ma neanche quello d'ufficio). Beh, quando manca il difensore d'ufficio e lo chiede la Procura annullano l'udienza; quando il difensore d'ufficio non viene dato a noi - è uguale - lo chiede la Difesa e non annullano nulla! Capite la differenza? Sempre la stessa cosa, la stessissima questione, non diversa ma identica!

Poi noi non potevamo fare, Presidente, nessun altro processo. Io ho avanzato soltanto due volte, dal 2014 al 2021, due istanze di rinvio: una istanza di rinvio... attenzione: questo lo sapete tutti, veramente tutti! Io qua sto facendo un processo a piede libero. Mi nomina un signore - che si chiama Zang - che viene arrestato in carcere, a Milano. Sapete che, quando li arrestano, non è che mandano alla moglie l'avviso, l'ordinanza: non mandano niente. L'ordinanza neanche all'avvocato la danno ma la danno soltanto alla persona che viene arrestata, che viene presa e portata in carcere. Io ho la nomina della moglie e c'ho l'interrogatorio di garanzia il giorno dopo. Allego la nomina, allego le notizie dei giornali - perché sono l'unica cosa che posso allegare - e faccio presente di rinviare di

un giorno, un solo giorno. Considerate che noi facevamo tre giorni a settimana, tutte le settimane. Nonostante questa cosa - unico difensore di fiducia di Nicola Riva, unico difensore di Zang - deposito poi... perché ovviamente verrà rigettata, come immaginate. All'udienza successiva ho finalmente la copia dell'ordinanza, ho finalmente la copia del verbale che attesta la mia presenza. A quel punto, Presidente, per far comprendere come io non andavo alla ricerca delle nullità - perché siamo stati accusati di tutto - io chiedo la revoca dell'ordinanza, cioè dico "Guardate che... avete preso quell'ordinanza. Si tratta semplicemente di annullare un'udienza. Guardate che è vero che sono andato. Guardate che questa era la contestazione. Guardate che adesso ce li ho i documenti da darvi e sicuramente deve essere preminente la difesa di un soggetto che è in vinculis in carcere rispetto a un soggetto invece che è a piede libero in un processo che è pluriennale". Lo sanno tutti, anche i bambini! Nonostante ciò, anche qui negatoria del diritto di difesa.

Ultima questione. Per questo vi dico che non si poteva fare se non solo questo processo, a tempo pieno. Devo discutere a Lecce un abbreviato. Discussione di un abbreviato, richiesta di condanna a sei anni di una persona. Chiedo di poter andare a fare l'avvocato. Ero unico difensore anche di quel signore. Chiedo: "Mi fate andare a discutere quel processo? Possiamo rinviare un'udienza perché devo discutere quel processo?". "No! No! Si fa qua e basta". Non ce n'è per nessuno, non ce n'è se c'è un arresto in carcere, non ce n'è se c'è una sentenza a sei anni di reclusione. Impedito, anche da quel punto di vista, di poter fare l'avvocato.

Sarò stato un avvocato negligente, un paziente negligente ma spero che ci sia una Corte che possa fare giustizia di queste ordinanze. Grazie.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente.

### **QUESTIONI DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE**

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, io devo declinare due questioni di nullità in relazione a ordinanze reiettive su legittimi impedimenti del presente difensore.

Vorrei fare una preliminare introduzione. Recentemente, proprio col Dottor Barruffa ci siamo incontrati in una tristissima occasione e ricordo che lo stesso mi disse: "Da quanto tempo un non ci vediamo". Infatti la prova del fatto di essermi un po' eclissato da quella che è l'attività ordinaria - a malincuore - è stata data dal fatto di essere stato totalmente assorbito da questo processo; totalmente assorbito da questo processo perché è un processo in cui credo e in cui le questioni giuridiche sono bellissime, in cui c'è una

sommatoria di mille questioni che certamente non poteva che portare un arricchimento di natura professionale.

Un'altra preliminare questione che voglio evidenziare - non credo di ledere la riservatezza di nessuno in quanto è abbastanza notorio - è che il mio assistito è anche un malato oncologico e avrei potuto strumentalizzare, laddove avessi voluto, questa situazione di malattia. Non troverete, in nessuna delle trecentocinquanta udienze, una sola istanza di rinvio per cure chemioterapiche o interventi chirurgici subiti dal mio assistito. Allo stesso modo, il presente difensore è stato sempre presente quale unico difensore dell'imputato manifesto di questo processo iure hereditatis, perché una volta morto Riva Emilio bisognava evidentemente sostituirlo ed è stato trovato il perfetto sostituto.

Fatta questa preliminare introduzione vi è che il 4 febbraio del 2020 viene fissata, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, una udienza sul ricorso del Procuratore Generale di Taranto avverso la sentenza dei morti di amianto, in cui imputato era Fabio Riva. Io unico difensore di Fabio Riva nel processo pregiudicato dinanzi alle Corte di Assise e nel processo pregiudicante dinanzi alla Corte di Cassazione. Un processo di particolare rilevanza che comunque, di straforo, è entrato anche nelle carte di questo processo; un processo in cui, in primo grado, era stato condannato a sei anni di reclusione per disastro interno e omicidio colposo; assolto in appello (ricorso del Procuratore Generale). Udienza dinanzi alla Corte di Cassazione fissata per il 4 febbraio del 2020. In data 3 gennaio 2020, un mese prima, insieme all'Avvocato Vozza - perché in quel processo erano tanto Fabio Riva quanto il direttore Ingegnere Luigi Capogrosso - presentiamo questa istanza di rinvio allegando l'avviso e quindi la notifica ricevuta via PEC il 21 di ottobre del 2019 dalla Corte di Cassazione. Un invio via PEC e quindi un avviso di fissazione di poco - di qualche giorno - antecedente rispetto alla calendarizzazione delle udienze - che, più o meno, erano trimestrali - che la Corte di Assise fece il successivo 4 novembre del 2019.

Tengo a precisare qualcosa che voi risconterete immediatamente dalla visione degli atti, ovvero che è vero che la Corte di Assise calendarizzava le udienze ma è altrettanto vero - e lo risconterete dalla lettura dai verbali - che di settimana in settimana venivano calendarizzate con le citazioni dei singoli testi, al più due settimane prima, perché non lo si faceva al momento in cui... non era come il 477, così com'è stato istituzionalizzato a seguito della riforma, che prevede già una calendarizzazione con eventuali escussioni dei testi già indicati. Lì era soltanto un'indicazione delle udienze. In questo panorama, un mese prima - quindi quando la mia istanza non recava intralcio a un'attività evidentemente calendarizzata ma non giù programmata nel dettaglio - presentiamo questa istanza di rinvio allegando questo legittimo impedimento e spiegando tutte

quante le ragioni che la Cassazione ci insegna. E' inutile che stiamo a dire del perché non potevamo nominare un sostituto processuale nel processo pregiudicato, perché era necessaria la nostra presenza nel processo pregiudicante. Anzi alleghiamo anche alla nostra ulteriore istanza di rinvio, dopo la prima ordinanza reiettiva, la sentenza della Corte di Appello di Lecce - di qualche centinaio di pagine - e il ricorso del Procuratore Generale proprio per dare contezza alla Corte di Assise della ponderosità dell'impegno professionale e quindi della sua evidente prevalenza.

L'ordinanza reiettiva della Corte è straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario. Fuori dall'ordinario in quanto, come spesso è successo - lo abbiamo già detto nella scorsa udienza - il metodo "copia e incolla" molto spesso tradisce. Anche in questo caso, l'ordinanza reiettiva della Corte di Assise aveva operato un "copia e incolla" su una sentenza della Cassazione del 2017 in cui veniva affermato un principio che a me subito sembrò particolarmente eccentrico, ovvero che, nel momento in cui si presenta un'istanza di concomitante e di legittimo impedimento, bisogna fornire la prova - attraverso copia conforme - del procedimento pregiudicante, quando io avevo depositato la PEC dell'avviso della Suprema Corte di Cassazione. Io mi sono poi andato a vedere immediatamente questa sentenza della Cassazione, come spesso capitava alla Corte di Assise (prendere la massima ma non leggere poi il fatto). Il fatto era relativo a un caso in cui era stata presentata un'istanza di rinvio, inviata via fax, con visto per la verità della Cancelleria su un documento giudicato dalla Corte di Cassazione assolutamente promiscuo. La sentenza afferiva a un concetto ben più ampio. Il principio di diritto espresso in quella sentenza del 2017 - di cui vi do anche gli estremi: è la 8537 - esprimeva il principio della idoneità degli atti a riscontrare l'impegno professionale concomitante che poteva essere dimostrato o con copie conformi del procedimento pregiudicante o attraverso la produzione dell'avviso a comparire (come era stato fatto diligentemente da me e dall'Avvocato Vozza) oppure con copie dei verbali di udienza del procedimento pregiudicante (ove provenisse da un rinvio). Quindi il principio era evidentemente un principio ben più ampio e non ancorato a quel rigoroso formalismo su cui invece si era basata l'ordinanza reiettiva.

Vedete, l'errore fondante delle ordinanze impugnate è nella totale omissione di valutazione di un criterio che è un paradigma valutativo necessario che è quello della prevalenza dell'impegno professionale che è stato totalmente obliterato nell'ordito motivazionale delle impugnate ordinanze. Io richiamo una delle tantissime pronunce - la 23764 del 2016 - in cui si afferma come l'obbligo di diligenza gravante sul difensore gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio. In questo caso, siccome io non mi limito a

leggere la massima ma vado a leggere anche la vicenda sottostante, era proprio la Corte di Cassazione che aveva inteso rimarcare proprio la preponderanza dell'esito di un giudizio dinanzi alla Corte di legittimità per un reato di rilevante gravità, come assolutamente nel caso di specie Le stesse Sezioni Unite nel 2014, con la 4909, affermano che "La priorità dell'esigenza difensiva nel procedimento pregiudicante deve trovare il suo fondamento non nella soggettiva opinione del difensore ma deve risultare ancorata a specifiche circostanze". Oro io mi chiedo e vi chiedo: era ancorata a una mia soggettiva intuizione ritenere che fosse pregiudicante un impegno dinanzi alla Suprema Corte di legittimità, su ricorso del Procuratore Generale, per una condanna di sei anni di reclusione - poi riformata in appello con ricorso del Procuratore Generale - per morte di amianto e disastro interno rispetto ad una udienza meramente interlocutoria e istruttoria dinanzi alla Corte di Assise in un processo che è durato cinque anni, con trecentocinquanta udienze?

Guardate, anche la questione... non può essere assolutamente ritenuta tardiva un'istanza depositata un mese prima, secondo quelle questioni e quella calendarizzazione a cui ho fatto riferimento. Anche il totem della calendarizzazione, Presidente. Troverete una recentissima sentenza, la 4591 del 2023 - proprio in tema di calendarizzazione - che sembra essere contraria rispetto alle ragioni. Però, se si va a leggere quella sentenza, è vero che c'è un procedimento calendarizzato però, nel momento in cui il difensore - dice quella sentenza - assume un impegno professionale successivo alla intervenuta calendarizzazione, quell'impegno successivo è recessivo anche in ragione di un fatto: che un impedimento dinanzi a un Tribunale dei Minori è certamente sub valente rispetto a un'attività processuale già calendarizzata dinanzi a un Tribunale per reati di rilevante gravità, che non è evidentemente spendibile nel caso che ci occupa.

Peraltro anche il mancato ricorso al sostituto processuale, oltre che... ripeto: lo potrete riscontrare da una semplice lettura veloce di tutti i verbali. Sono sempre stato presente e non vi è stato mai alcun sostituto processuale. Non è stato affermato in via assertiva da parte del presente difensore in quanto, come ci insegna la Suprema Corte con una recentissima sentenza - la 14228 del 2022 - "Il mancato ricorso all'istituto del delegato processuale trova giustificazione nella natura delle imputazioni e in altre circostanze ostative al ricorso all'istituto della sostituzione". Mi pare che la posizione di Fabio Riva come imputato veramente manifesto di questo processo fosse evidentemente ostativa al ricorso del sostituto processuale.

Ultima questione che voglio e che penso - anche scenograficamente - possa essere il punto di conclusione visto da dove siamo partiti, ovvero dalla questione dell'Articolo 11 - ma che vi dà, laddove ancora non l'abbiate recepito, il senso, la sostanza, la portata e la



cifra di questo processo - sono le due ordinanze impugnate, del 2 febbraio e dell'8 febbraio. Che cosa era successo? Io ero presente in qualche udienza, Presidente, in cui lei stesso aveva affermato che di fronte al Covid del difensore obiettivamente l'impedimento è legittimamente e totalmente assoluto. Ebbene, qui non c'è un principio giuridico: qui c'è un principio di educazione e c'è un principio di buon senso che evidentemente non appartengono a tutti in quanto, molto spesso, taluni sono restii a fare propri certi principi anche basilari. Ebbene, in data 1 febbraio del 2021 questo difensore che invece non manifesta quello stato di salute buono che invece manifesta l'Avvocato Annicchiarico perché, vista la sua magrezza, è uno che sta sempre sul crinale... In data 1 febbraio del 2021 viene certificato un grado febbrile - da parte del medico curante - con richiesta di sottoposizione a tampone molecolare. Contestualizziamo: il febbraio del 2021 era un periodo di fortissima recrudescenza della pandemia ed eravamo in epoca ancora antecedente rispetto alle somministrazioni vaccinali, cioè era quando alle 18:00 c'era il bollettino di quanti morti c'erano stati nel nostro Paese. Ebbene, in quel contesto mi viene fatto questo certificato che viene speso immediatamente nell'udienza successiva del 2 febbraio del 2021. A fronte di quella istanza - faccio fatica a parlarne perché è veramente antipatico! - la risposta della Corte è che l'istanza era mossa da un intento dilatorio - era mossa da un intento dilatorio! - e viene rigettata. Ma si spinge oltre. L'1 febbraio - cioè il giorno prima, cioè il giorno in cui io avevo la febbre - era iniziata la requisitoria del Pubblico Ministero e la Corte si spinge a fare altri due concetti, due concetti ai limiti della... diciamo surreali però li abbiamo toccati con mano. Uno: "Che la requisitoria c'è! Tu, avvocato, che cosa vieni a fare? O stai o non stai... la requisitoria del Pubblico Ministero". Primo argomento. Secondo argomento: "Se tu ieri, che è iniziata la requisitoria, non c'eri hai già dimostrato il tuo disinteresse". Cioè "ieri", quando io stavo morendo con la febbre, con la certificazione. Ricorderete perfettamente che bastava che uno avesse 37.1 - prima di entrare da quell'aula ti misuravano col misuratore la temperatura corporea - e quindi eri impossibilitato ad accedere nell'aula di udienza. Questa è l'ordinanza del 2. Il 5 di febbraio mi sottopongo a tampone molecolare che dà esito positivo. Quel certificato viene speso immediatamente nell'udienza successiva che era l'udienza dell'8 febbraio, l'udienza del lunedì. In quella circostanza la Corte di Assise dà il meglio di sé ancora in quanto dice: "Vabbè, sei positivo. L'hai saputo venerdì. Potevi nominare un sostituto fino a lunedì. Quindi sei stato, anche tu, poco poco diligente". E ritorna sull'argomento che comunque la requisitoria è un passaggio processuale evidentemente neutro per la Difesa, tant'è che nel corpo dell'ordinanza afferma "In fin dei conti il 523 riconosce soltanto un potere al Giudice di intervento, di direzione della discussione. Tu, difensore, sei veramente un



accessorio totalmente irrilevante in questa fase processuale”.

La cosa che veramente mi lascia basito è che citano nelle loro ordinanze e richiamano le Sezioni Unite del 2016. Le Sezioni Unite del 2016 veramente rappresentano il punto cardinale in materia di legittimo impedimento del difensore laddove sia imprevedibile ed assoluto (e non si può non dire che, in questo caso, non fosse connotato di imprevedibilità e di assolutezza). Infatti le Sezioni Unite affermano che “L’intervento del difensore costituisce un’attività di partecipazione e non di mera assistenza”, che “L’effettività della difesa non può essere ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto” e che “Il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l’onere di designare un sostituto né di indicare le ragioni perché non lo ha nominato”. Quindi lascia oltremodo basiti che la Corte di Assise, nelle ordinanze reiettive, richiami anche le Sezioni Unite che affermano dei principi clamorosamente distonici rispetto a quelle che sono le motivazioni.

Dobbiamo anche ponderare quel momento storico, quel momento storico della pandemia in cui ricorderà perfettamente - Presidente - come si è cristallizzata e sedimentata anche una giurisprudenza che aveva riconosciuto l’impedimento assoluto e legittimo al difensore anche nel caso in cui un suo convivente prossimo congiunto fosse positivo. Qui, nel caso di specie, era proprio il difensore istante ad essere positivo. Cioè veramente siamo fuori da ogni regola normale, proprio di buonsenso! Qui non c’è il diritto: c’è il buonsenso, un buonsenso che è stato clamorosamente - e più volte evidentemente - tradito.

Quanto poi alla argomentazione - assolutamente risibile da un punto di vista giuridico - che la presenza del difensore sia totalmente neutra nella fase della discussione, mi sembra che veramente non debba essere ulteriormente raccolta se non ricordando alla Corte di Assise che il 523 prevede anche un comma sesto - che evidentemente è sfuggito nella loro frettolosa lettura - che prevede che in corso di discussione possono essere assunte anche nuove prove. Quindi, in questo quadro, la presenza del difensore - che le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno detto essere un’attività di partecipazione e di assistenza - non può essere evidentemente neutra.

Ma peraltro, siccome il mio certificato di positività era del 5 febbraio e prodotto all’udienza immediatamente successiva dell’8, la Corte - come vi ho già detto - ha detto “In questi tre giorni potevi nominare un sostituto processuale” e cita un precedente giurisprudenziale. Anche in questo caso vado a leggere la sentenza - che è la sentenza 38475 del 2019 - ed era un caso in cui effettivamente vi era stata la nomina di un sostituto processuale. Ma il processo cosa aveva ad oggetto? Un controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate, cioè il processo più documentale che possa esistere! Non mi

pare che sia in qualche modo comparabile con la portata di questo processo la cui straordinarietà, peraltro, è dimostrata anche dal raddoppio dei termini che hanno richiesto per depositare la sentenza, poi abbondantemente sforati. Cioè la straordinarietà evidentemente, a corrente alternata, è solo unilaterale.

In ultimo mi preme evidenziare - e mi avvio rapidamente alla conclusione - una recentissima sentenza della Cassazione - perfettamente spendibile anche all'impedimento dell'Avvocato Annichiarico - depositata il 2 maggio ultimo scorso (è la 17505), in cui è stato riconosciuto il legittimo impedimento a un difensore per il riacutizzarsi di una patologia cronica oculistica. Quindi il Supremo Consesso ha ritenuto essere assolutamente un impedimento assoluto ed imprevedibile anche una patologia cronica preesistente e che si riacutizza (perché io posso avere una malattia, esserne consapevole ma non so quando la stessa avrà la sua fase di recrudescenza). In quel caso - dice la Corte di Cassazione - l'impedimento, come nel mio caso, era stato portato a conoscenza nei tre giorni, come a me la spendita del tampone molecolare (dal 5 all'8 febbraio). La Cassazione dice che è assolutamente tempestivo. Anche perché il 420 ter dice che l'impedimento deve essere tempestivamente comunicato ma non immediatamente. E richiama poi le Sezioni Unite della Cassazione affermando come in questi casi non debba essere nominato un sostituto processuale e né tampoco indicate le ragioni della mancata nomina.

Quindi, in ragione di questo, chiedo naturalmente anche la declaratoria - con gli effetti consequenziali - delle nullità delle ordinanze puntualmente indicate nel mio atto di impugnazione.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Grazie. Non ci sono altri interventi?

AVVOCATO V. VOZZA (*fuori microfono*) - Io dovrei, Presidente, ma sono calendarizzato anche per l'udienza del 7.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Va bene. Allora lo facciamo il 7.

AVVOCATO V. VOZZA (*fuori microfono*) - Come preferisce.

PRESIDENTE A. DEL COCO - Sì, sì.

Innanzitutto avrete visto che ogni tanto mi permetto di intervenire per sdrammatizzare e quindi rendere meno pesante l'atmosfera. Avrete anche notato che la Corte, sin da subito, ha tentato di distendere il clima processuale anche perché riteniamo che non c'è una conflittualità e quindi non c'è necessità di alzare il tono della vicenda. La vicenda è quella, la verificheremo insomma in maniera molto serena. Questo lo dico anche perché non è nostra intenzione - ripeto - stare lì a rispondere a provocazioni e quant'altro. Noi siamo molto sereni nel nostro giudizio (questa Corte) e quindi risponderemo per com'è il nostro pensiero - poi sarà censurabile o meno - per quello a cui la nostra valutazione si

orienterà. Lo dico anche perché alla scorsa udienza mi è stato domandato come mai la Corte avesse emesso l'ordinanza in ordine alle sospensioni. Io sono andato a verificare il primo verbale delle udienze e ho visto - per come ricordavo - che per ben due volte il sottoscritto aveva anticipato che la Corte avrebbe deciso la questione de plano sostanzialmente e nelle more tra la prima e la seconda udienza perché è una procedura de plano - troverete la Cassazione, non c'è bisogno che ve lo dico io - proprio perché la Cassazione ritiene che, non essendoci il richiamo del 127 del Codice di Procedura Penale, questo non sia applicabile. Quindi lo avevo detto abbastanza chiaramente e così ci siamo comportati. Non ci è giunta alcuna sollecitazione di discussione da parte di nessuno, non ci è giunta memoria o quant'altro da parte di nessuno. Quindi noi siamo andati in maniera - ripeto - assolutamente serena in Camera di Consiglio con tutta la Corte e, per come avevamo detto e promesso, abbiamo emesso l'ordinanza della quale vi abbiamo dato atto e abbiamo letto in udienza. Quindi mi sembra - e questo, ripeto, dispiace a noi (soprattutto a me in particolare) - che non abbiamo calpestato i diritti di nessuno, nel senso che c'era il tempo per proporre memorie, c'era il tempo per fare le istanze anche quando io stesso ho detto questa cosa. Non vorrei che fosse - ripeto - una voce che ha preso piede ma che non ha, sinceramente, fondamento negli stessi verbali. C'è qui una prova per tabulas che avevamo dato ampio avviso che avremmo fatto questo. Poi il provvedimento - come mi insegnate - si può ritenere discutibile, si può ritenere sbagliato, si può ritenere corretto. Ma l'importante per noi è che abbiamo dato avviso della nostra attività, così come ogni volta - avete visto - io faccio in udienza (appena apro l'udienza vi do contezza delle istanze e di quello che farà la Corte), quindi massima trasparenza. Poi è chiaro che il resto è tutto opinabile. Ma anche le critiche sul merito vanno benissimo. Perché non pensiamo di essere infallibili, anzi! Però l'importante è che ci comprendiamo su questi termini, cioè la Corte dà sempre avviso dell'andamento processuale laddove debba prendere delle decisioni antecedenti - ripeto - a momenti processuali già preventivati. Va bene? Quindi con grande serenità da parte di tutti. Non abbiamo - ripeto - alcun bisogno e né l'intenzione di avere atteggiamenti conflittuali nei confronti di nessuno e non li avremo - questo lo posso anticipare - anche quando prenderemo provvedimenti o altro. Ognuno fa il suo mestiere da par suo, nel senso che non ci saranno... difficilmente - a meno di grandi cose - bacchetteremo Tizio, Caio o Sempronio. Non lo abbiamo fatto nel primo provvedimento che è un provvedimento, a prescindere dal merito, scritto in punta di penna per non dispiacere nessuno. Però siamo qui per decidere. A questo ci tengo: siamo qui per decidere in totale autonomia e non per sottoscrivere cose che sono già state fatte. Ogni cosa viene sottoposta al giudizio della Corte. Va bene? Ci tenevo a dirlo, anche perché ho visto che

è calendarizzato un intervento dell'Avvocato Rossetti proprio sulla sospensione delle provvisori. Ovviamente quella discussione, Avvocato Rossetti, è tam quam non esset. Va bene? D'accordo?

AVVOCATO M. ROSSETTI (*fuori microfono*) - Ci mancherebbe!

PRESIDENTE A. DEL COCO - Bene. Allora, se non ci sono altre questioni, possiamo rinviare il processo all'udienza del 7 giugno - così come preventivato - ore 10:00, in quest'aula, per la prosecuzione delle discussioni. Grazie, signori. L'udienza è tolta.

